
CONTRATTO DI AFFITTO CON OBBLIGO DI ACQUISTO
DI RAMI D'AZIENDA

INDICE

ARTICOLO 1 - ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI.....	9
ARTICOLO 2 - AFFITTO DEI RAMI DI AZIENDA	31
ARTICOLO 3 - TRASFERIMENTO DEL PLAFOND.....	34
ARTICOLO 4 - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI	35
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESCLUSE.....	36
ARTICOLO 6 – MAGAZZINO E BENI ESCLUSI	38
ARTICOLO 7 - DIPENDENTI	41
ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE.....	43
ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE CONCEDENTI	44
ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL’AFFITTUARIO.....	47
ARTICOLO 11 - DURATA DELL’AFFITTO	49
ARTICOLO 12 - CANONE DI AFFITTO.....	50
ARTICOLO 13 - CONDUZIONE DEI RAMI D’AZIENDA.....	51
ARTICOLO 14 - CAPITOLATO DEGLI INTERVENTI TECNICI	52
ARTICOLO 15 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	53
ARTICOLO 16 - ACQUISTO E DISMISSIONE DI BENI.....	55
ARTICOLO 17 - MODIFICHE E MIGLIORIE	58
ARTICOLO 18 - CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO	58
ARTICOLO 19 - ATTIVITÀ E MISURE DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA	60
ARTICOLO 20 – RISORSE FINANZIARIE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE.....	64
ARTICOLO 21 - ISPEZIONI E VERIFICHE	66
ARTICOLO 22 - OBBLIGHI INFORMATIVI.....	66
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE	68
ARTICOLO 24 – CONDIZIONI SOSPENSIVE.....	70
ARTICOLO 25 - DATA DI ESECUZIONE E GESTIONE INTERINALE.....	74
ARTICOLO 26 - OBBLIGO DI ACQUISTO DEI RAMI D’AZIENDA.....	78
ARTICOLO 27 - RETROCESSIONE DEI RAMI D’AZIENDA	83
ARTICOLO 28 - GARANZIE	85
ARTICOLO 29 - PENALI	86
ARTICOLO 30 - CASI DI RISOLUZIONE E RECESSO	87
ARTICOLO 31 - COMUNICATI	88
ARTICOLO 32 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI	88
ARTICOLO 33 - ASSENZA DI SOLIDARIETÀ.....	89
ARTICOLO 34 - LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILE.....	89
ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI VARIE	89

CONTRATTO DI AFFITTO CON OBBLIGO DI ACQUISTO DI RAMI D'AZIENDA

La presente scrittura privata (il “Contratto”), da conservarsi nella raccolta del Notaio che ne autentica le firme, è sottoscritta in Milano, il 28 giugno 2017.

TRA

- (1) **ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 549.390.270,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11435690158, numero R.E.A.: MI-1464654, qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 30 del 6 febbraio 2015 (di seguito, “Ilva”);
- (2) **ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 4.020.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00413580721, partita I.V.A. 12772960154, numero R.E.A.: MI-1513574 qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015 (di seguito, “Ilvaform”);
- (3) **TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 165.310.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07534100966, numero R.E.A.: MI-1965419, qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico in data 20 febbraio 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015 (di seguito, “**Taranto Energia**”);

- (4) **ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 3.640.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03358460107, partita I.V.A. 12075660154, numero R.E.A. MI-1523427, qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015 (di seguito, “**Ilva Servizi Marittimi**”);
- (5) **TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in Z.I. Chemin Des Tilles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189, qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 marzo 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 76 del 1 aprile 2015 (di seguito, “**Tillet**”);
- (6) **SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 100, Route D'Eyguières, 1360 Senas (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890, qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 marzo 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 76 del 1 aprile 2015 (di seguito, “**Socova**” e, congiuntamente ad Ilva, Ilvaform, Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi e Tillet, le “**Società in A.S.**”, le “**Società Concedenti**” o le “**Concedenti**”);

- da una parte -

- (7) **AM InvestCo Italy S.r.l.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale € 10.000, codice fiscale 09520030967, partita I.V.A. 09520030967, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09520030967, qui rappresentata da Ondra Otradovec e Daniele Santoro, domiciliati per la carica presso la sede legale della predetta società, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di rappresentanti della predetta società in forza dei poteri conferiti con delibera del proprio consiglio di amministrazione e di procura di cui all'**Allegato 1** (*Poteri di firma di AM InvestCo Italy S.r.l.*) (di seguito, “Affittuario” o “Società Affittuaria”);

- dall'altra parte -

(le Concedenti e l'Affittuario di seguito sono anche congiuntamente indicate come le “Parti” e, ciascuna individualmente, come “Parte”).

PREMESSO CHE:

- (A) Ilva è una società attiva nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici mediante, tra l'altro, la gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (di seguito, “**D.L. 207/2012**”);
- (B) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, Ilva è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (di seguito, “**D.L. 347/2003**”) e sono stati nominati Commissari Straordinari della medesima società l'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, e il prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969;
- (C) con sentenza in data 28/30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003;
- (D) con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e in data 17 marzo 2015 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.L. 347/2003, anche le società – appartenenti al medesimo gruppo societario di Ilva – Iivaform, Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi, Tillet e Socova, e sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari di cui alla precedente premessa (B);
- (E) le società di cui alla precedente premessa (D) sono state dichiarate insolventi, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, con sentenze del Tribunale di Milano adottate in data 5 marzo 2015 e 21 aprile 2015;

- (F) con proprio decreto in data 4 gennaio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, nonché degli articoli 54 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito, "**D.Lgs. 270/1999**"), che prevede la cessione delle aziende ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del medesimo D.Lgs. 270/1999 (di seguito, il "**Programma**");
- (G) l'articolo 1, comma 2 del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni in legge 1 febbraio 2016, n. 13 (di seguito, "**D.L. 191/2015**"), prevede che *"[e]ntro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria [esplicitino], nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati nel programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari"*;
- (H) allo scopo di dare attuazione alla disposizione normativa di cui alla precedente premessa (G), in data 5 gennaio 2016 i Commissari Straordinari delle Società in A.S. hanno pubblicato, su primari quotidiani nazionali ed esteri nonché sul sito *web* delle medesime Società in A.S., un avviso recante *"Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo"*;
- (I) in data 4 febbraio 2016 e 10 febbraio 2016, ArcelorMittal S.A. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (soci diretti e indiretti dell'Affittuario) hanno presentato le rispettive manifestazioni di interesse nei termini e modi previsti dall'avviso di cui alla precedente premessa (H), dando altresì evidenza di essere in possesso dei requisiti richiesti dal predetto avviso;
- (L) in data 17 maggio 2016, ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (società controllata da ArcelorMittal S.A.) ha costituito la Società Affittuaria allo scopo di prendere parte all'Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto. Alla data odierna, il capitale sociale della Società Affittuaria è detenuto da ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (51%), ArcelorMittal S.A. (34%) e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (15%) (di seguito, i "**Soci dell'Affittuario**");
- (M) la Società Affittuaria e gli attuali soci dell'Affittuario hanno svolto, anche avvalendosi dei propri consulenti, un'accurata analisi della situazione industriale, tecnica, finanziaria, contabile, fiscale e legale delle Società in A.S. e dei Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto (di seguito, la "**Due Diligence**"), mediante:

- (i) l'accesso ad una *data room* virtuale resa all'uopo disponibile dalle Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell'elenco di cui all'**Allegato 2** (*Elenco documenti data-room*);
 - (ii) visite ed ispezioni presso gli stabilimenti e le sedi delle Società Concedenti in data 9 marzo 2016 e 21 marzo 2016 e (in relazione al magazzino) 22 febbraio 2017;
 - (iii) una presentazione del *management* delle medesime Società in A.S. in data 8 marzo 2016;
- (N) in data 30 giugno 2016, l'Affittuario ha presentato alle Società Concedenti un'offerta non vincolante per l'affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda (di seguito, l'“**Offerta**”), corredata, tra l'altro, di un piano ambientale recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l'Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, nonché la specificazione delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda e del differimento del termine per l'attuazione del Piano DPCM 2014 che si intendono richiedere ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 (di seguito, le “**Proposte di Modifica**”), nonché delle proposte di modifica al testo contrattuale da ultimo reso disponibile dalle Società Concedenti nell'ambito delle fasi di Due Diligence (di seguito, le “**Proposte di Modifica Contrattuali**”);
- (O) in data 06 dicembre 2016, Ilva ha presentato – nel quadro del procedimento penale pendente avanti alla Corte di Assise di Taranto e portante r.g.n. 939/2010, nell'ambito del quale la medesima Ilva è incolpata ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “**D.Lgs. 231/2001**”) per gli illeciti amministrativi da reato di cui agli articoli 24-*ter*, comma 2, 25, 25-*septies* e 25-*undecies*, comma 2, lett. a), b) c) e) e h) del D.Lgs. 231/2001 – istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'articolo 63 del medesimo D.Lgs. 231/2001 (di seguito, l'“**Istanza di Patteggiamento**”), sulla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha espresso parere favorevole in data 05 dicembre 2016, e che prevede l'applicazione su richiesta ad Ilva delle seguenti sanzioni:
- (i) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, la “**Sanzione Pecuniaria**”) in misura pari a € 3.098.000,00 (tre milioni novantottomila/00);
 - (ii) l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo di 8 mesi, sostituita con la misura alternativa del commissariamento giudiziale di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, per lo stesso periodo, con la nomina a commissari giudiziali delle medesime persone

fisiche che, alla data del presente Contratto, rivestono la carica di Commissari Straordinari di Ilva (di seguito, i “**Commissari Giudiziali**”);

- (iii) l’assunzione di obblighi di interventi di ambientalizzazione e decontaminazione del sito di Taranto, con misure di ripristino per un ammontare di € 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00), secondo modalità e termini coerenti con quelli fissati dalla Normativa di riferimento e dal Decreto Interministeriale;
 - (iv) la confisca del profitto ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 231/2001 per un importo pari a € 241.300.000,00 (duecentoquarantunomilioneitrecentomila/00);
- (P) all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 09 gennaio 2017, ha espresso il proprio parere in merito alle Proposte di Modifica (di seguito, il “**Parere**”) ed è stata conseguentemente avviata, in conformità con quanto previsto nella Lettera di Procedura, la fase di negoziazione delle Proposte di Modifica Contrattuali, all’esito della quale le Società Concedenti hanno invitato l’Affittuario a formulare un’offerta vincolante definitiva sulla base del presente Contratto;
- (Q) in data 6 marzo 2017, l’Affittuario ha presentato alle Società Concedenti un’offerta vincolante definitiva in relazione all’Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d’Azienda di cui al presente Contratto (di seguito, l’“**Offerta Vincolante Definitiva**”), corredata, tra l’altro, da: (a) un piano recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l’Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, comprensivo delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l’esercizio degli impianti di cui ai Rami d’Azienda e del differimento del termine di attuazione del Piano DPCM 2014 che si intendono richiedere ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, il cui contenuto è conforme al Parere (di seguito, il “**Piano Ambientale**”), indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 3** (*Piano Ambientale*); (b) un piano industriale e finanziario per l’esercizio dei Rami d’Azienda (di seguito, il “**Piano Industriale**”) indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 4** (*Piano Industriale*); (c) un prospetto recante indicazione dei mezzi finanziari che l’Affittuario intende impiegare per far fronte agli impegni finanziari assunti, con particolare riferimento al pagamento del prezzo e del canone di affitto offerto, nonché all’esecuzione del Piano Industriale e del Piano Ambientale (di seguito, il “**Prospetto delle Fonti di Finanziamento**”), indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 5** (*Prospetto delle Fonti di Finanziamento*); (d) una dichiarazione dei soci dell’Affittuario con la quale i medesimi si impegnano nei confronti delle Concedenti ad effettuare, ciascuno per la propria quota e senza vincolo di solidarietà fra loro, i versamenti di Capitale Proprio nei termini previsti nel Prospetto delle Fonti di Finanziamento, indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 6** (*Dichiarazione dei Soci dell’Affittuario*); (e) garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per un importo pari ad € 25.000.000,00

(Venticinque milioni/00), a garanzia degli obblighi assunti dall’Affittuario con l’Offerta Vincolante Definitiva (di seguito, il “**Bid Bond**”), che è indicato nel presente Contratto *sub* **Allegato 7** (*Bid Bond*);

- (R) i Commissari Straordinari – vista anche la relazione sulla compatibilità con i criteri di mercato delle offerte vincolanti ricevute, predisposta dall’esperto indipendente nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 – hanno ritenuto l’Offerta Vincolante Definitiva dell’Affittuario quella più conveniente in applicazione dei criteri di valutazione indicati nella Lettera di Procedura;
- (S) con proprio provvedimento in data 5 giugno 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico – visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza – ha autorizzato, a tutti i fini di legge, i Commissari Straordinari ad accettare l’Offerta Vincolante Definitiva ed al compimento di tutti gli atti conseguenti e connessi, ivi inclusa la sottoscrizione del presente Contratto;
- (T) le Parti si sono determinate alla conclusione del presente Contratto sul presupposto che l’Operazione non comporti il trasferimento in capo alla Società Affittuaria di aiuti di Stato collegati ai Rami d’Azienda;
- (U) è intenzione delle Parti dare corso all’Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d’Azienda, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, corrispondenti a quelli di cui all’Offerta Vincolante Definitiva.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I. ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1. **Allegati e Premesse.** Gli allegati e le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Costituiscono allegati al presente Contratto e/o documenti noti alle Parti come volta a volta precisato (e quali a disposizione delle Parti in copia conforme notarile formata in data odierna) i seguenti documenti:

- Allegato 1 Poteri di firma di AM InvestCo Italy S.r.l. (documento allegato);
- Allegato 2 Elenco documenti data-room (documento allegato);
- Allegato 3 Piano Ambientale (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 4 Piano Industriale (documento disponibile in copia conforme notarile);

Allegato 5	Prospetto delle Fonti di Finanziamento (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 6	Dichiarazione dei Soci dell’Affittuario (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 7	Bid Bond (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 8	Modello di Capitolato Decontaminazioni (documento allegato);
Allegato 9	Condizioni di utilizzo della tecnologia DRI (documento allegato, secondo quanto previsto dall’articolo 19.8 del presente Contratto);
Allegato 10	Modello di Capitolato degli interventi tecnici (documento allegato);
Allegato 11	Aree Escluse (documento allegato);
Allegato 12	Ordini (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 13	Contratto Cessione Beni Nuovi (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 14	Contratto Cessione Magazzino (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 15	Contratto Itabasco (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 16	Contratto Retrocessione Magazzino (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 17	Controversie (documento disponibile in copia conforme notarile);
Allegato 18	Decisione Commissione Europea (documento allegato);
Allegato 19	Modello per Dipendenti (documento allegato);
Allegato 20	Performance Bond (documento allegato);
Allegato 21	Sequestri (documento allegato);
Allegato 22	Situazioni Patrimoniali di Riferimento (documento allegato);
Allegato 23	Ramo d’Azienda Ilva (documento allegato);
Allegato 24	Ramo d’Azienda Ilvaform (documento allegato);
Allegato 25	Ramo d’Azienda Taranto Energia (documento allegato);
Allegato 26	Ramo d’Azienda Ilva Servizi Marittimi (documento allegato);
Allegato 27	Ramo d’Azienda Tillet (documento allegato);
Allegato 28	Ramo d’Azienda Socova (documento allegato);
Allegato 29	Comunicazione trasferimento Crediti Ceduti (documento allegato);
Allegato 30	Comunicazione accollo Debiti Ceduti (documento allegato);

- Allegato 31 Comunicazione subentro contratti (documento allegato);
- Allegato 32 Perizia del Magazzino (documento allegato);
- Allegato 33 Autorizzazioni, permessi, licenze (documento allegato);
- Allegato 34 Polizze Assicurative (documento allegato);
- Allegato 37 Comunicazioni (documento allegato);
- Allegato 38 *Comfort letter* della Commissione Europea (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 39 Beni Esclusi (documento allegato);
- Allegato 40 Contratto Cessione Beni Esclusi (documento allegato);
- Allegato 41 Contratto Retrocessione Beni Esclusi (documento allegato);
- Allegato 42 Regolamento Patrimonio Destinato (documento allegato);
- Allegato 43 Regolamento Prestito Obbligazionario (documento allegato);
- Allegato 44 Elenco contratti di servizi continuativi (documento disponibile in copia conforme notarile).

Gli Allegati 8, 9, 10 e 19 dovranno essere completati secondo quanto previsto dal presente Contratto.

- 1.2. **Definizioni.** Ai fini di una univoca interpretazione del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto di attribuire alle seguenti espressioni letterali i significati in appresso indicati per ciascuna di esse:

Accordo Sindacale indica l'accordo sindacale, di contenuto coerente con quanto previsto nel presente Contratto e nel Piano Industriale (fermo restando il disposto del successivo articolo 7.2(z)), e con i presupposti ed obiettivi di quest'ultimo (senza pregiudizio per la possibilità per l'Affittuario di impegnarsi, in tale sede, al mantenimento di Livelli Occupazionali maggiori rispetto a quanto indicato nel presente Contratto), raggiunto nell'ambito della Procedura Sindacale;

Affiliata dell'Affittuario indica qualunque società direttamente o indirettamente Controllante l'Affittuario, e/o Controllata dall'Affittuario, e/o sottoposta a comune Controllo con l'Affittuario, già esistenti o di nuova costituzione;

<i>Allegati</i>	indica tutti gli allegati al presente Contratto, quali elencati al precedente articolo 1.1.;
<i>Amministrazione Straordinaria</i>	indica la procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal D.L. 347/2003 e dal D.Lgs. 270/1999, cui sono attualmente sottoposte le Società in A.S.;
<i>Aree Escluse</i>	indica le aree immobiliari identificate <i>sub Allegato 11 (Aree Escluse)</i> , che, su richiesta dell’Affittuario, potranno essere escluse dal perimetro dei Rami d’Azienda ai sensi del successivo articolo 2.4. del presente Contratto;
<i>Autorità di Concorrenza</i>	indica l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e/o la Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza e/o altra autorità di concorrenza alla quale l’Operazione oggetto del presente Contratto debba essere comunicata o sia rinviata ai sensi della applicabile Normativa in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese;
<i>Beni Esclusi</i>	indica i ricambi e le altre categorie di beni individuate <i>sub Allegato 39</i> ;
<i>Beni Nuovi</i>	indica i beni nuovi strumentali all’attività di uno o più Rami d’Azienda – aventi caratteristiche tali per cui, in base ai Principi contabili, siano da contabilizzarsi sotto la voce “ <i>Immobilizzazioni</i> ” dello stato patrimoniale di riferimento – che vengano apportati dall’Affittuario ai medesimi Rami d’Azienda in costanza del rapporto di affitto, secondo quanto previsto al successivo articolo 16 del presente Contratto;
<i>Bid Bond</i>	indica la garanzia bancaria a prima richiesta per un importo totale pari ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), a garanzia degli obblighi assunti dall’Affittuario con l’Offerta Vincolante Definitiva, indicata nel presente Contratto <i>sub Allegato 7 (Bid Bond)</i> ;
<i>Canone di affitto</i>	indica l’importo di € 180.000.000,00 (centottanta milioni/00), convenuto dalle Parti quale canone annuo complessivamente dovuto dall’Affittuario alle

Concedenti per l'affitto dei Rami d'Azienda, secondo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente Contratto;

Capitale Proprio

indica la differenza tra (i) le risorse finanziarie della Società Affittuaria versate dai Soci dell'Affittuario e (ii) le risorse finanziarie della Società Affittuaria distribuite ai Soci dell'Affittuario;

Capitolato Decontaminazioni

indica il capitolato che sarà redatto dall'Affittuario e concordato tra le Parti entro il 31 Ottobre 2017, in conformità con, *mutatis mutandis*, l'articolo 14.1 (inclusa la Procedura di Arbitraggio in caso di disaccordo) sulla base del modello accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 8** (*Modello di Capitolato Decontaminazioni*), contenente la descrizione tecnica e di dettaglio delle attività e delle misure di tutela ambientale e sanitaria, aventi le caratteristiche di cui ai paragrafi nn. 114 e 115 della Decisione e classificate di tipo A nell'ambito della Comfort Letter del 04 maggio 2016, alla cui realizzazione sono vincolate le risorse finanziarie che saranno erogate dalle Società Concedenti all'Affittuario a valere sul Rimborso Decontaminazioni secondo quanto previsto al successivo articolo 20 del presente Contratto;

Capitolato degli interventi tecnici

indica il capitolato che sarà redatto e definito in conformità con l'articolo 14.1 sulla base del modello accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 10** (*Modello di Capitolato degli interventi tecnici*), contenente la descrizione tecnica e di dettaglio degli investimenti che l'Affittuario si impegna ad effettuare sulle immobilizzazioni di ciascun Ramo d'Azienda in conformità con le previsioni del Piano Industriale e secondo quanto previsto al successivo articolo 14;

Centro di Ricerca

indica il centro di ricerca e sviluppo che, in conformità al Piano Industriale, sarà realizzato dall'Affittuaria (con l'eventuale assistenza dei Soci dell'Affittuario) a Taranto, il quale, entro 18 mesi dalla Data di Esecuzione, comporterà un investimento iniziale di € 10.000.000,00 (dieci

	milioni/00) e l'impiego di un numero di ricercatori compreso tra 20 e 25;
<i>Claim</i>	indica ogni segnalazione di eventi suscettibili di dare luogo a responsabilità di una delle Parti ai sensi del presente Contratto che determina l'avvio della procedura di indennizzo disciplinata ai successivi articoli 9.4. e 10.3. del presente Contratto;
<i>Codice Civile o cod. civ.</i>	indica il codice civile italiano approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel testo tempo per tempo vigente;
<i>Comfort Letter</i>	indica le lettere inviate dalla Commissione Europea alle Autorità Italiane in data 04 maggio 2016 ed in data 23 maggio 2016, aventi ad oggetto il procedimento di indagine in materia di aiuti di Stato avviato ai sensi della Decisione, entrambe accluse in copia <i>sub</i> <u>Allegato 38</u> (<i>Comfort letter della Commissione Europea</i>);
<i>Comitato Consultivo</i>	ha il significato assegnato a tale termine dall'articolo 25.6;
<i>Commissari Straordinari</i>	indica i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 2 del D.L. 347/2003, tempo per tempo in carica, con riferimento alle Società Concedenti. Alla data del presente Contratto i Commissari Straordinari sono l'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969, nominati con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015;
<i>Commissari Giudiziali</i>	indica i commissari giudiziali che, in caso di accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento, saranno nominati ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 231/2001 ai fini del commissariamento giudiziale di Ilva per un periodo di otto mesi, individuati, ai sensi dell'Istanza di Patteggiamento, nelle medesime

persone fisiche che, alla data del presente Contratto, ricoprono la carica di Commissari Straordinari;

Conguaglio

indica l'importo di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto che le Concedenti riconosceranno all'Affittuario – all'atto della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ed in conformità con quanto previsto al successivo articolo 27 del presente Contratto – a titolo di: (i) corrispettivo per la retrocessione del Magazzino; (ii) corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Esclusi; (iii) corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Nuovi; (iv) conguaglio di fine affittanza in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561, comma 4, cod. civ.);

Contratti Collegati

indica congiuntamente il presente Contratto, nonché il Contratto di Cessione Magazzino, il Contratto Retrocessione Magazzino, il Contratto Cessione Beni Esclusi, il Contratto Retrocessione Beni Esclusi e il Contratto Cessione Beni Nuovi;

Contratti Esclusi

indica i Contratti Trasferiti rispetto ai quali l'Affittuario si avvalga della facoltà di non subentrare di cui al successivo articolo 4.1. del presente Contratto;

Contratti Trasferiti

indica i contratti (ivi incluse le fideiussioni e i contratti autonomi di garanzia) di cui all'**Allegato 12** (*Ordini*) che non risultino cessati alla Data di Esecuzione, nonché gli ulteriori contratti della medesima tipologia di quelli di cui all'Allegato 12, o comunque strettamente inerenti all'ordinario esercizio dell'attività di impresa dei Rami d'Azienda, che facciano capo alle Società Concedenti alla Data di Esecuzione, in cui l'Affittuario subentrerà ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ. e secondo quanto previsto al successivo articolo 4 del presente Contratto, fermo restando il diritto della Società Affittuaria di cui al successivo articolo 4.1 di non subentrare, dandone comunicazione entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti alla Data di Esecuzione nei Contratti Trasferiti indicati nell'Allegato 44 e nei Contratti

Trasferiti, ivi inclusi quelli relativi a prestazioni di servizi di natura non continuativa, che le Società Concedenti, successivamente alla Data di Esecuzione, siano in grado di risolvere, ovvero di adempiere, senza incorrere in alcun pregiudizio economico (salva la facoltà dell'Affittuario di non subentrare anche in contratti la cui risoluzione comporti un pregiudizio economico, corrispondendo alle Società Concedenti un importo pari all'esborso a carico di queste ultime);

- Contratto* indica il presente contratto di affitto con obbligo d'acquisto dei Rami d'Azienda;
- Contratto Cessione Beni Nuovi* indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione dei Beni Nuovi da parte dell'Affittuario alle Concedenti, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 13 (*Contratto Cessione Beni Nuovi*), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;
- Contratto Cessione Beni Esclusi* indica il contratto di compravendita di cui al successivo articolo 6 del presente Contratto, avente ad oggetto la cessione dei Beni Esclusi rispetto ai quali l'Affittuario eserciti l'Opzione d'Acquisto e che sarà stipulato alla Data di Esecuzione ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 40 (*Contratto Cessione Beni Esclusi*);
- Contratto Cessione Magazzino* indica il contratto di compravendita di cui al successivo articolo 6 del presente Contratto, avente ad oggetto la cessione del Magazzino di ciascuna delle Concedenti all'Affittuario, che le Parti si impegnano a stipulare entro 5 Giorni dopo la Data di Esecuzione ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 14 (*Contratto Cessione Magazzino*);
- Contratto d'Affitto Francese* indica il contratto di affitto retto dal diritto francese tra Tillet e Socova (quest'ultima solo in caso di tempestivo invio della Lettera di Accettazione), quale Concedente, e la Società Affittuaria, quale Affittuario, in relazione all'affitto del Ramo d'Azienda Tillet e del Ramo d'Azienda Socova;

<i>Contratto Itabrasco</i>	indica il contratto sottoscritto in data 1 ottobre 2008 tra Ilva International S.A., Companhia Vale Do Rio Doce e Itabrasco, unitamente ai successivi accordi integrativi e modificativi, tutti inclusi in copia <i>sub <u>Allegato 15</u></i> (<i>Contratto Itabrasco</i>);
<i>Contratto Retrocessione Beni Esclusi</i>	indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione dei Beni Esclusi di pertinenza di ciascuno dei Rami d'Azienda da parte dell'Affittuario alla rispettiva Società Concedente, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all' <u>Allegato 41</u> (<i>Contratto Retrocessione Magazzino</i>), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;
<i>Contratto Retrocessione Magazzino</i>	indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione del Magazzino di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda da parte dell'Affittuario alla rispettiva Società Concedente, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all' <u>Allegato 16</u> (<i>Contratto Retrocessione Magazzino</i>), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;
<i>Controllo</i>	ha il significato attribuito dall'art. 2359, primo comma, n. 1) cod. civ. e "Controllante" e "Controllata" devono interpretarsi conformemente a tale disposizione di legge;
<i>Controversie</i>	indica i procedimenti giudiziari civili ed amministrativi riportati nel prospetto indicato nel presente Contratto <i>sub <u>Allegato 17</u></i> (<i>Controversie</i>);
<i>Crediti Ceduti</i>	indica i crediti facenti capo alle Società Concedenti alla Data di Esecuzione e che, in base ai Principi contabili, siano da iscriversi sotto la voce: (i) "Crediti verso clienti"; e (ii) "Crediti verso altri", limitatamente ai crediti che siano da classificarsi come "Crediti ceduti a Factor" e come "Acconti a fornitori" (questi ultimi limitatamente agli acconti che siano relativi ai Contratti Trasferiti, con esclusione dei Contratti Esclusi);
<i>D.L. 1/2015</i>	indica il decreto legge 5 gennaio 2015 n. 1 ("Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse

strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”), convertito con modificazioni in legge 4 marzo 2015, n. 20, nel testo tempo per tempo vigente;

D.L. 191/2015

indica il decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191 (*“Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ihu”*), convertito con modificazioni in legge 1 febbraio 2016, n. 13, nel testo tempo per tempo vigente (ivi comprese le modifiche introdotte con il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243);

D.L. 207/2012

indica il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nel testo tempo per tempo vigente;

D.L. 347/2003

indica il decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347 (*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza*) convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004 n. 39, nel testo tempo per tempo vigente;

D.Lgs. 231/2001

indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) nel testo tempo per tempo vigente;

D.Lgs. 270/1999

indica il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*) nel testo tempo per tempo vigente;

Data di Esecuzione

indica la data in cui, ai sensi del successivo articolo 25.1., inizieranno a decorrere gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto, ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.1., 6.4., 8, 14.1 (eccetto la prima frase), 15.1 (eccetto la prima frase), 22.5, 24, 25, 26.7, 28, 31, 32, 33, 34 e

35, la cui efficacia decorre dalla Data di Sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24.6;

Data di Esercizio

indica la data in cui l'Affittuario dovrà esercitare l'Obbligo di Acquisto ai sensi del successivo articolo 26 del Contratto, ossia la successiva tra (i) il secondo anniversario della Data di Esecuzione e (ii) l'ultimo Giorno Lavorativo del mese in cui, a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti, ovvero all'esito della procedura di arbitraggio di cui all'articolo 24.6, risulti che le condizioni di cui all'articolo 26.1. si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell'Affittuario;

Data di Scadenza

indica la data che sarà prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015 per l'attuazione dell'ultimo, in ordine di tempo, degli interventi e delle misure previsti dal Piano Ambientale, data in cui è fissata la scadenza del rapporto di affitto dei Rami d'Azienda nel caso in cui non si siano verificate le condizioni per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, prorogabile di comune accordo tra le Parti;

Data di Sottoscrizione

indica la data del 28 giugno 2017, in cui è sottoscritto il presente Contratto;

Debiti Ceduti

indica i debiti prededucibili facenti capo alle Società Concedenti alla Data di Esecuzione e che, in base ai Principi contabili, siano da iscriversi: (i) sotto la voce "Debiti verso fornitori"; (ii) sotto la voce "Acconti", limitatamente agli acconti relativi ai Contratti Trasferiti (e con esclusione di quelli relativi ai Contratti Esclusi); e (iii) sotto la voce "Debiti verso altri finanziatori" limitatamente ai debiti che siano da classificarsi come relativi a "Clienti ceduti a Factor";

Decreto Interministeriale

indica il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015, avente ad oggetto le modalità di erogazione dei Finanziamenti D.L. 191/2015;

Decisione

indica la Decisione C(2016) 131 adottata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza in data 20 gennaio 2016, avente ad oggetto l'avvio di un procedimento di indagine ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in merito a presunte misure di aiuto di Stato a favore di Ilva, unitamente alla Decisione C(2016) 2833 del 17 maggio 2016, anch'essa adottata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza, di estensione del medesimo procedimento di indagine, entrambe accluse in copia al presente Contratto *sub* **Allegato 18** (*Decisione Commissione Europea*);

Dipendenti

indica i prestatori di lavoro che saranno individuati dall'Affittuario e comunicati alle Concedenti sulla base del modello accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 19** (*Schema Dipendenti*), che saranno impiegati secondo quanto previsto al successivo articolo 7 del presente Contratto, in conformità con quanto convenuto e stabilito nell'ambito della Procedura Sindacale e/o ai sensi dell'Accordo Sindacale raggiunto in tal sede;

Domanda Autorizzazione Piano Ambientale indica la domanda che l'Affittuario, nella sua qualità di individuato gestore, presenterà, compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare la massima compressione dei tempi della procedura, nel più breve tempo possibile (comprensiva di successive eventuali integrazioni della stessa) e in ogni caso entro i termini previsti dalla legge e volta ad ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015, l'autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti, nonché il differimento del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo del D.L. 1/2015, secondo quanto previsto nell'ambito del Piano Ambientale del medesimo Affittuario, che potrà essere integrato con la richiesta di modifica (consistente in un ampliamento del piano di coltivazione e nella proroga) del decreto dell'Assessore regionale all'industria della Regione

Puglia n. 8/Min del 5.2.90 (BURP n. 138 del 22.7.91) e di ogni altro provvedimento applicabile per l'autorizzazione dell'attività estrattiva di calcare della cava *Mater Gratiae*, fatta salva diversa valutazione a seguito dell'eventuale annullamento dell'ordinanza n. 276 del 31 maggio 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Distaccata di Lecce – Sezione III, da parte del Consiglio di Stato;

<i>Due Diligence</i>	ha il significato indicato alla premessa (M);
<i>Durata del Piano Industriale</i>	indica il periodo di tempo intercorrente tra la Data di Esecuzione e il 31 Dicembre 2024;
<i>Finanziamenti D.L. 191/2015</i>	indica le risorse finanziarie acquisite o che saranno acquisite dalle Società Concedenti mediante ricorso ai finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6- <i>bis</i> del D.L. 191/2015;
<i>Giorni Lavorativi</i>	indica ciascun giorno (diverso dal sabato e la domenica) in cui le banche operanti a Roma e/o Milano siano aperte per lo svolgimento della propria attività ordinaria;
<i>Giudizi Penali</i>	indica i procedimenti penali nell'ambito dei quali sono stati disposti i Sequestri;
<i>Ilva Commerciale</i>	indica la società Ilva Commerciale S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da Ilva;
<i>Itabrasco</i>	indica la società di diritto brasiliano Companhia Italo Brasileira De Pelotização – Itabrasco, con sede legale nella Repubblica Federale del Brasile, Stato di Espírito Santo e, segnatamente, nella città di Vitória, Avenida Dante Michelini 5500, il cui capitale sociale, alla Data di Sottoscrizione, è detenuto in misura pari al 49,1% da Ilva Commerciale e, per la restante parte, dalla società di diritto brasiliano Vale S.A.;
<i>Istanza di Patteggiamento</i>	indica l'istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 231/2001 presentata da Ilva nel quadro del procedimento penale pendente avanti alla Corte di Assise di

	Taranto e portante r.g.n. 939/2010, richiamata alla premessa (O);
<i>Livelli Occupazionali</i>	indica il numero complessivo dei prestatori di lavoro costituenti i Dipendenti indicato all'art. 7.2 del presente Contratto, ovvero quello maggiore stabilito ai sensi dell'Accordo Sindacale;
<i>Legge Fallimentare o L.F.</i>	indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo tempo per tempo vigente;
<i>Lettera di Accettazione</i>	ha il significato attribuito a tale termine all'art. 2.2 del presente Contratto;
<i>Lettera di Procedura</i>	indica la lettera di procedura relativa all'Operazione inviata da Rothschild S.p.A., in qualità di <i>advisor</i> finanziario dei Commissari Straordinari, in data 25 marzo 2016, come successivamente integrata e modificata con comunicazioni in data 22 aprile 2016, in data 20 maggio 2016, in data 20 giugno 2016, in data 22 giugno 2016, in data 11 agosto 2016, in data 19 gennaio 2017, in data 10 febbraio 2017, in data 15 febbraio 2017 e in data 16 febbraio 2017;
<i>Magazzino</i>	indica le materie prime, sussidiarie e di consumo ed ogni altro bene che, in base ai Principi Contabili, sia da rappresentarsi contabilmente sotto la voce "Rimanenze" dello stato patrimoniale di riferimento, con esclusione dei Beni Esclusi;
<i>Normativa</i>	indica ogni legge, regolamento, trattato, direttiva ufficiale, provvedimento amministrativo o atto di autorità pubbliche, nonché ogni decisione, comunicazione ufficiale o provvedimento comunque applicabile alle Parti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le leggi, i regolamenti, i decreti ed i provvedimenti esplicitamente menzionati nel presente Contratto;
<i>Obbligo di Acquisto</i>	indica l'impegno dell'Affittuario ad acquistare i Rami d'Azienda disciplinato al successivo articolo 26 del presente Contratto;
<i>Opzione di Acquisto</i>	indica l'opzione di acquisto dei Beni Esclusi che, ai sensi dell'articolo 1331 cod. civ., le Concedenti, ciascuna per quanto di propria competenza,

	concedono a titolo gratuito all’Affittuario e che la Società Affittuaria potrà esercitare dandone comunicazione per iscritto alle Concedenti entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente Contratto;
<i>Offerta</i>	indica l’offerta non vincolante presentata dall’Affittuario alle Società Concedenti e richiamata alla premessa (N);
<i>Offerta Vincolante Definitiva</i>	indica l’offerta vincolante definitiva presentata dall’Affittuario alle Società Concedenti richiamata alla premessa (Q);
<i>Operazione</i>	indica l’operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d’Azienda oggetto del presente Contratto;
<i>Osservatori</i>	ha il significato assegnato a tale termine dall’articolo 25.6;
<i>Parere</i>	indica il parere espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 09 gennaio 2017, all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, in merito al piano ambientale accluso all’Offerta della Società Affittuaria;
<i>Passività Francesi</i>	ha il significato attribuito a tale termine all’art. 9.5 del presente Contratto;
<i>Partecipazione Itabrasco</i>	indica la partecipazione in misura pari al 49,1% che alla Data di Sottoscrizione è detenuta da Ilva Commerciale nel capitale sociale di Itabrasco;
<i>Patrimonio Destinato</i>	indica il patrimonio destinato nel quale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, saranno versate le risorse rinvenienti dal Prestito Obbligazionario, il cui regolamento è accluso al presente Contratto <i>sub Allegato 42 (Regolamento Patrimonio Destinato)</i> ;
<i>Performance Bond</i>	indica la/e garanzia/e bancaria/e a prima richiesta per un importo complessivamente pari al 5% (cinque per cento) del Prezzo di Aggiudicazione, consegnata alla Data di Sottoscrizione dall’Affittuario alle

Concedenti a garanzia degli obblighi assunti dalla Società Affittuaria ai sensi del presente Contratto e che si allega, in copia, *sub* **Allegato 20** (*Performance Bond*);

Perizia Beni Esclusi

indica la perizia che sarà commissionata dalle Società Concedenti a Reconta Ernst & Young S.p.A., ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, ad altro esperto indipendente individuato dalle Concedenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 62, comma 3 del D.Lgs. 270/1999, ai fini della determinazione del valore dei Beni Esclusi alla Data di Sottoscrizione e alla Data di Esecuzione.

Perizia del Magazzino

indica la valutazione del Magazzino di ciascuna delle Concedenti, commissionata dalle Società Concedenti ed allegata al presente Contratto *sub* **Allegato 32** (*Perizia del Magazzino*), con indicazione specifica dei criteri di valutazione adottati in relazione a ciascuna categoria merceologica ivi individuata;

Piano Ambientale

indica il piano recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l'Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, comprensivo delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda, nonché del differimento del termine di attuazione del Piano DPCM 2014 che l'Affittuario intende richiedere con la Domanda Autorizzazione Piano Ambientale ai sensi dell'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, il cui contenuto è conforme al Parere e che è accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 3** (*Piano Ambientale*);

Piano DPCM 2014

indica il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014;

Piano Industriale

indica il piano industriale per l'esercizio dei Rami d'Azienda predisposto dall'Affittuario ed accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 4** (*Piano Industriale*);

<i>Posizione Finanziaria Netta</i>	indica la somma algebrica delle seguenti grandezze: (i) debiti bancari correnti e non correnti; (ii) obbligazioni e (iii) altri debiti finanziari correnti e non correnti, al netto di: (i) cassa, (ii) altre disponibilità liquide e (iii) crediti finanziari correnti;
<i>Prestito Obbligazionario</i>	indica le risorse finanziarie che potranno essere acquisite da Ilva e versate nel Patrimonio Destinato mediante l'emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015 – il cui regolamento è accluso al presente Contratto <i>sub Allegato 43 (Regolamento Prestito Obbligazionario)</i> –, al netto di quelle che, in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, saranno impiegate per il rimborso dei Finanziamenti D.L. 191/2015 già erogati;
<i>Prezzo d'Acquisto</i>	indica l'importo che, in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, l'Affittuario riconoscerà alle Concedenti, secondo quanto previsto al successivo articolo 26 del presente Contratto, quale corrispettivo per: (i) l'acquisto dei Rami d'Azienda; e (ii) l'acquisto del Magazzino ai sensi del Contratto Cessione Magazzino;
<i>Prezzo d'Acquisto dei Beni Esclusi</i>	indica l'importo – determinato in base al valore dei Beni Esclusi alla Data di Esecuzione, quale risultante dalla Perizia Beni Esclusi – che l'Affittuario riconoscerà alle Concedenti nei cui confronti abbia esercitato l'Opzione di Acquisto quale corrispettivo per l'acquisto dei Beni Esclusi secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente Contratto e nel Contratto Cessione Beni Esclusi;
<i>Prezzo di Aggiudicazione</i>	indica l'importo di € 1.800.000.000,00 (un miliardo e ottocentomilioni/00), offerto dalla Società Affittuaria ai sensi della propria Offerta Vincolante Definitiva quale corrispettivo per: (i) l'acquisto dei Rami d'Azienda; e (ii) l'acquisto del Magazzino;
<i>Principi contabili</i>	indica i principi contabili e la metodologia di applicazione (comprese le stimate vite utili dei cespiti) utilizzati dalle Concedenti per la redazione delle Situazioni Patrimoniali di Riferimento e che dovranno essere applicati dall'Affittuario per la

predisposizione delle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione. Qualora sia necessario applicare un principio contabile non utilizzato dalle Concedenti nella redazione delle Situazioni Patrimoniali di Riferimento si farà riferimento ai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) o, in difetto, ai principi predisposti dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);

Procedura di Arbitraggio

indica la procedura prevista dall'articolo 15.3 del presente Contratto;

Procedura Sindacale

indica la procedura di consultazione sindacale prevista dal combinato disposto dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dell'articolo 63, comma 4 del D.Lgs. 270/1999 e dell'articolo 5, comma 2-ter del D.L. 347/2003;

Procedura di Consultazione Francese

indica la procedura di informazione e consultazione del *comité d'entreprise* e, ove applicabile, del comitato di salute e sicurezza (CHSCT) di Socova ai sensi degli articoli L. 2323-1 e K. 2323-33 del Codice del Lavoro Francese (*code du travail*);

Programma

indica il programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003 nonché degli articoli 54 e segg. del D.Lgs. 270/1999 – redatto secondo l'indirizzo della cessione di cui all'articolo 27, comma 2 del medesimo D.Lgs. 270/1999 – la cui esecuzione è stata autorizzata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 gennaio 2016;

Programma delle manutenzioni

indica il programma delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'Affittuario si obbliga ad eseguire secondo quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto;

Proposta di Assunzione

indica la proposta di assunzione che sarà formulata ai Dipendenti secondo quanto previsto al successivo articolo 7.2. del presente Contratto;

<i>Proposte di Modifica</i>	indica le proposte di modifica e integrazione al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda, nonché di differimento del termine per l'attuazione del Piano DPCM 2014, contenute nel piano ambientale accluso all'Offerta dell'Affittuario ai fini di cui all'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015;
<i>Proposte di Modifica Contrattuali</i>	indica le proposte di modifica al testo contrattuale reso disponibile dalle Società Concedenti nell'ambito delle fasi di Due Diligence accluse all'Offerta dell'Affittuario;
<i>Prospetto delle Fonti di Finanziamento</i>	indica il prospetto recante indicazione dei mezzi finanziari che l'Affittuario intende impiegare per far fronte agli impegni finanziari assunti, con particolare riferimento al pagamento del prezzo e del canone di affitto offerto, nonché all'esecuzione del Piano Industriale e del Piano Ambientale, indicato nel presente Contratto <i>sub Allegato 5 (Prospetto delle Fonti di Finanziamento)</i> ;
<i>Ramo d'Azienda ILVA</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilva, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Ilvaform</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilvaform, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Taranto Energia</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Taranto Energia, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilva Servizi Marittimi, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Tillet</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Tillet, come individuato ai

	sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Socova</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Socova, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Rami d'Azienda</i>	indica, congiuntamente, il Ramo d'Azienda Ilva, il Ramo d'Azienda Ilvaform, il Ramo d'Azienda Taranto Energia, il Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi, il Ramo d'Azienda Tillet e – nel caso in cui la Lettera di Accettazione sia tempestivamente trasmessa da Socova – il Ramo d'Azienda Socova;
<i>Rami d'Azienda Francesi</i>	indica il Ramo d'Azienda Socova e il Ramo d'Azienda Tillet (e ciascuno è definito come “ <i>Ramo d'Azienda Francese</i> ”);
<i>Rimborso Decontaminazioni</i>	indica la quota parte delle Risorse Finanziarie Ambientali destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Capitolato Decontaminazioni;
<i>Risorse Finanziarie Ambientali</i>	indica il complesso delle risorse finanziarie tempo per tempo nella disponibilità delle Società Concedenti a titolo di Finanziamenti D.L. 191/2015 o di Prestito Obbligazionario;
<i>Sanzione Pecuniaria</i>	indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, la “ Sanzione Pecuniaria ”), di importo pari a € 3.098.000,00 (tremilioninovantottomila/00), la cui applicazione ad Ilva è prevista ai sensi dell'Istanza di Patteggiamento;
<i>Sequestri</i>	indica i seguenti provvedimenti di sequestro penale di natura preventiva e probatoria, copia dei quali è acclusa al presente Contratto <i>sub <u>Allegato 21</u></i> (<i>Sequestri</i>), aventi ad oggetto, tra l'altro, beni ed attività facenti parte dei Rami d'Azienda: (i) decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 10.02.2009 nel procedimento penale n. 1250/09 RGNR, successivamente convertito in sequestro preventivo con provvedimento emesso dal GIP di Taranto in

data 06.07.2012; (ii) decreto di sequestro probatorio con facoltà d'uso emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 30.10.2009 nel procedimento penale n. 1247/09 RGNR (ora 450/2016 DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce); (iii) decreto di sequestro probatorio con facoltà d'uso operato in data 13-14.03.2012 dalla Guardia di Finanza e convalidato dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 16.03.2012 nel procedimento penale 2930/12 RGNR; (iv) decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Taranto in data 25.07.2012 nell'ambito del procedimento penale n. 938/2010 RGNR, in relazione ai beni sottoposti a sequestro è stata successivamente concessa la facoltà d'uso (provvedimento del GIP di Taranto emesso in data 1.06.2013); (v) sequestro probatorio operato dai Carabinieri del NOE in data 10.12.2014 e convalidato dal Pubblico Ministero di Taranto in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento penale 3/10582/14 RGNR; (vi) sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza in data 18.12.2015 e successivamente convalidato dal Pubblico Ministero di Taranto con decreto del 21.12.2015 nell'ambito del procedimento penale n. 6586/2013 RGNR; (vii) decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 18.06.2015 nell'ambito del procedimento penale n. 4606/2015 RGNR, convalidato dal GIP di Taranto con provvedimento del 29.06.2015; (viii) sequestro probatorio disposto dalla ASL di Genova in data 29 maggio 2017 e convalidato con decreto emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Genova in data 31 maggio 2017; (ix) sequestro probatorio operato dai Vigili del Fuoco in data 23.01.2016 e convalidato dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 23.01.2016 nell'ambito del procedimento penale n. 803/2016 RGNR;

Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione indica la situazione patrimoniale di ciascun Ramo d'Azienda aggiornata alla Data di Esecuzione, redatta sulla base dei Principi contabili,

così come applicati nelle Situazioni Patrimoniali di Riferimento, che l'Affittuario predisporrà e trasmetterà alle Concedenti secondo quanto previsto al successivo articolo 23.2. del presente Contratto;

Situazione Patrimoniale di Riferimento indica la situazione patrimoniale di ciascuno dei Rami d'Azienda alla data del 30 settembre 2016, inclusiva dell'elenco dei debiti e dei crediti alla medesima data, tutte allegate al presente Contratto *sub Allegato 22 (Situazioni Patrimoniali di Riferimento)*;

Soci dell'Affittuario indica ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., ArcelorMittal S.A. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A., che, alla Data di Sottoscrizione, detengono, rispettivamente, le seguenti quote del capitale sociale dell'Affittuario: 51%, 34% e 15% nonché le altre persone giuridiche che dovessero acquisire una partecipazione nel capitale sociale dell'Affittuario, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30.2 del presente Contratto.

1.3. **Interpretazione.** Nel presente Contratto, salvo ove il contesto richieda diversamente:

- (i) le definizioni formulate nella forma singolare includono anche la forma plurale e viceversa;
- (ii) i riferimenti a leggi, decreti o regolamenti sono da intendersi come riferimenti a tali leggi, decreti o regolamenti nel testo di tempo in tempo vigente;
- (iii) i riferimenti a atti, contratti e documenti sono da intendersi come riferimenti a tali atti, contratti e documenti come di tempo in tempo modificati;
- (iv) i riferimenti a persone giuridiche o enti includono i successori e aventi causa.

1.4. **Sommario e rubriche.** Il sommario, le sezioni e le rubriche degli articoli e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per facilitare la consultazione e non possono essere utilizzati allo scopo di interpretare il presente Contratto.

SEZIONE II. OGGETTO

ARTICOLO 2

AFFITTO DEI RAMI DI AZIENDA

2.1. Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto ed a far tempo dalla Data di Esecuzione, le Concedenti, ciascuna per quanto di propria spettanza, concedono in affitto all'Affittuario, che accetta, i Rami di Azienda costituiti esclusivamente dagli elementi analiticamente e dettagliatamente rappresentati nelle rispettive Situazioni Patrimoniali di Riferimento e descritti negli allegati al presente Contratto in appresso richiamati. In particolare:

- (i) Ilva concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Ilva, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub Allegato 23* (*Ramo d'Azienda Ilva*);
- (ii) Ilvaform concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Ilvaform, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub Allegato 24* (*Ramo d'Azienda Ilvaform*);
- (iii) Taranto Energia concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Taranto Energia, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub Allegato 25* (*Ramo d'Azienda Taranto Energia*);
- (iv) Ilva Servizi Marittimi concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub Allegato 26* (*Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi*);
- (v) Tillet concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda Tillet, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub Allegato 27* (*Ramo d'Azienda Tillet*).

2.2 Con riferimento al Ramo d'Azienda Socova,

- (i) Socova dovrà avviare, quanto prima possibile e in ogni caso non oltre 5 Giorni Lavorativi dopo l'avvio della Procedura Sindacale, ogni Procedura di Consultazione francese richiesta ai sensi della Normativa Francese ai fini dell'affitto e (in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto secondo quanto previsto dal presente Contratto) del successivo trasferimento all'Affittuario del Ramo d'Azienda Socova, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub Allegato 28* (*Ramo d'Azienda Socova*);
- (ii) l'Affittuario si impegna nei confronti di Socova a mantenere ferma l'Offerta Vincolante Definitiva con riferimento al Ramo d'Azienda Socova fino alla data precedente tra (A) il 20° Giorno Lavorativo successivo al completamento delle Procedure di Consultazione Francese secondo quanto previsto dal Codice del Lavoro Francese (*code du travail*) e (B) il 20° Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, in modo che, nel caso in cui Socova, completate le Procedure di Consultazione Francese, comunichi per iscritto all'Affittuario la

propria intenzione di accettare l'Offerta Vincolante Definitiva (la "Lettera di Accettazione"), ai fini del presente Contratto il Ramo d'Azienda Socova dovrà considerarsi ricompreso tra i "Rami d'Azienda" e, per l'effetto, a Socova saranno riconosciuti tutti i diritti e tutte le obbligazioni in qualità di Concedente del Ramo d'Azienda Socova e alla Società Affittuaria saranno riconosciuti tutti i diritti e tutte le obbligazioni in qualità di Affittuario del Ramo d'Azienda Socova previsti dal presente Contratto.

Resta inteso che, (i) in caso di tempestiva ricezione della Lettera di Accettazione, per l'affitto e acquisto del Ramo d'Azienda Socova, l'Affittuario non sarà tenuto a pagare alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al Canone di affitto e al Prezzo d'Acquisto; e (ii) in caso Socova non trasmetta tempestivamente la Lettera di Accettazione, l'Offerta Vincolante Definitiva si intenderà scaduta con riferimento al Ramo d'Azienda Socova e il Prezzo d'Acquisto sarà proporzionalmente ridotto nella misura indicata al successivo articolo 26.6. del presente Contratto.

- 2.3. Ai fini dell'affitto del Ramo d'Azienda Tillet e del Ramo d'Azienda Socova (quest'ultima nel caso in cui Socova trasmetta tempestivamente la Lettera di Accettazione all'Affittuario):
- (a) l'Affittuario si impegna ad istituire, entro la Data di Esecuzione, una stabile organizzazione ovvero una o più società controllate in Francia, ponendo in essere a propria cura e spese tutti gli adempimenti a tale scopo richiesti ai sensi della Normativa applicabile. Nel caso in cui decida di costituire una o più società controllate in Francia entro la Data di Esecuzione, l'Affittuario informerà la Concedente interessata e il Contratto d'Affitto Francese sarà concluso con tale società controllata, essendo inteso che l'Affittuario rimarrà solidalmente responsabile per le obbligazioni di tali sue controllate derivanti dal predetto contratto di affitto;
 - (b) le Parti si impegnano a definire entro il 31 ottobre 2017 (o, nel caso in cui la Lettera di Accettazione, ove applicabile, sia trasmessa successivamente al 31 ottobre 2017, entro 7 Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione) un modello di Contratto d'Affitto Francese che rifletta, e sia coerente con, *mutatis mutandis*, le previsioni rilevanti di cui al presente Contratto.
- 2.4. **Aree Escluse.** Entro il 31 Luglio 2017, l'Affittuario potrà comunicare per iscritto alle Società Concedenti la propria volontà di escludere dal perimetro dei Rami d'Azienda, quale definito ai sensi del precedente articolo 2.1., una o più delle aree immobiliari individuate *sub Allegato 11 (Aree Escluse)*. In tal caso, le Aree Escluse indicate dall'Affittuario saranno estromesse dal perimetro dei Rami d'Azienda, non formeranno oggetto di affitto né di acquisto da parte dell'Affittuario e rimarranno pertanto nella esclusiva proprietà e disponibilità delle Società Concedenti. Nella redazione della Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione, l'Affittuario dovrà dare atto della estromissione delle Aree Escluse dal perimetro dei Rami d'Azienda ai

sensi del presente articolo, fermo restando che tale estromissione non darà luogo ad alcuna variazione, in aumento o in diminuzione, del Prezzo di Acquisto e/o del Canone di affitto.

2.5. Nel caso in cui l’Affittuario si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 2.4.:

- (i) la medesima Società Affittuaria, per l’intera durata del rapporto di affitto, dovrà assicurare alle Società Concedenti, nonché ai loro rappresentanti, dipendenti, delegati e incaricati, di avere pieno e libero accesso alle Aree Escluse, secondo modalità tali da poter, tra l’altro, dare esecuzione alle attività e alle misure di tutela ambientale e sanitaria che le Concedenti siano tenute ad attuare, in relazione alle predette Aree Escluse, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all’esito della procedura di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 o della Normativa di riferimento ad esse applicabile;
- (ii) le Società Concedenti consentiranno all’Affittuario ed ai suoi rappresentanti, dipendenti, delegati e incaricati il passaggio nelle, e l’impiego delle, Aree Escluse, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esercizio dei Rami d’Azienda e nei limiti in cui non interferisca con l’esecuzione delle attività e delle misure di tutela ambientale e sanitaria che le Concedenti siano tenute ad attuare, in relazione alle predette Aree Escluse, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all’esito della procedura di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 o della Normativa di riferimento.

2.6. L’effettivo esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 2.4. è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione, entro la Data di Esecuzione, da parte delle Società Concedenti e dell’Affittuario, di apposito atto che regoli, mediante la costituzione di servitù e/o altri diritti reali, le modalità attraverso cui, successivamente all’esercizio dell’Obbligo di Acquisto, sarà garantito: (a) alle Società Concedenti il pieno e libero accesso alle Aree Escluse e (b) all’Affittuario il pieno e libero accesso alle aree di pertinenza dei Rami d’Azienda. L’efficacia di tale atto sarà sospensivamente condizionata all’effettivo esercizio dell’Obbligo di Acquisto ed al conseguente perfezionamento della cessione dei Rami d’Azienda.

2.7. **Crediti e debiti trasferiti.** Alla Data di Esecuzione saranno altresì trasferiti dalle Società Concedenti all’Affittuario i Crediti Ceduti ed i Debiti Ceduti, ai termini ed alle condizioni in appresso indicati. Resta in particolare inteso e convenuto tra le Parti che:

- (i) i Crediti Ceduti sono ceduti e trasferiti dalle Concedenti all’Affittuario, con efficacia dalla Data di Esecuzione, unitamente ad ogni e qualsivoglia altro diritto, eventuali privilegi e garanzie, accessori, interessi maturati e maturandi, azioni ed eccezioni sostanziali e processuali nei confronti dei debitori ceduti, inerenti, derivanti o comunque connessi ai suddetti Crediti Ceduti ed al loro

esercizio in conformità alla Normativa applicabile. La cessione avviene *pro soluto*, con esclusione di qualsivoglia garanzia delle Concedenti in merito alla solvenza dei debitori ceduti e con espressa rinuncia della Società Affittuaria a tali garanzie;

- (ii) la Società Affittuaria si accolla ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273 cod. civ., con efficacia dalla Data di Esecuzione, i Debiti Ceduti, impegnandosi a tenere le Concedenti manlevate ed indenni da qualsivoglia pretesa o rivendicazione che, successivamente alla Data di Esecuzione, sia avanzata nei loro confronti dai relativi creditori accollatari in relazione al Debito Ceduto rilevante e nei limiti del valore nominale di tale Debito Ceduto.

2.8. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione le Parti provvederanno altresì a:

- (i) notificare la cessione dei Crediti Ceduti ai rispettivi debitori ceduti mediante invio di una comunicazione sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 29* (*Comunicazione trasferimento Crediti Ceduti*);
- (ii) comunicare l'accollo dei Debiti Ceduti ai rispettivi creditori accollatari, chiedendo a questi ultimi (senza obbligo di risultato) di liberare le Concedenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273, comma 2, cod. civ., mediante invio ai medesimi creditori accollatari di una comunicazione sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 30* (*Comunicazione accollo Debiti Ceduti*).

2.9. Resta inteso tra le Parti, che, fatta unicamente eccezione per i Debiti Ceduti, nessun ulteriore debito dei Rami d'Azienda o delle Società Concedenti è oggetto di accollo da parte della Società Affittuaria.

ARTICOLO 3

TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

- 3.1. Atteso che le Concedenti effettuano abitualmente operazioni di cessione all'esportazione, le Parti convengono di procedere al trasferimento a favore dell'Affittuario del *plafond* esistente in capo alle Concedenti per l'acquisto di beni e servizi in sospensione di imposta, con effetto dalla Data di Esecuzione.
- 3.2. È a carico dell'Affittuario l'onere di provvedere alla comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel rispetto dei termini ivi stabiliti.
- 3.3. Le Società Concedenti si impegnano a rendere disponibile all'Affittuario, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione, la documentazione necessaria ai fini della determinazione del *plafond* disponibile relativamente a ciascun

Ramo d'Azienda e per rispondere ad eventuali richieste dell'Amministrazione Finanziaria.

- 3.4. In caso di retrocessione dei Rami d'Azienda secondo quanto previsto al successivo articolo 27, il *plafond* per l'acquisto di beni e servizi in sospensione di imposta esistente in quel momento sarà trasferito alle Società Concedenti. In tale caso, sarà a carico delle Società Concedenti l'onere di provvedere alla comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel rispetto dei termini ivi stabiliti. L'Affittuario dovrà rendere disponibili alle Società Concedenti, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta da parte delle stesse, la documentazione necessaria ai fini della determinazione del *plafond* disponibile relativamente a ciascun Ramo d'Azienda e per rispondere ad eventuali richieste dell'Amministrazione Finanziaria.

ARTICOLO 4

SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI

- 4.1. Sulla base dell'inventario dei Contratti Trasferiti che sarà fornito dalle Concedenti alla Società Affittuaria ai sensi del successivo articolo 25.5., l'Affittuario, entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, dovrà comunicare se intenda avvalersi della facoltà di non subentrare in uno o più Contratti Trasferiti (i "**Contratti Esclusi**"). Resta inteso che tale facoltà potrà essere esercitata dall'Affittuario unicamente rispetto ai Contratti Trasferiti indicati nell'Allegato 44 e ai Contratti Trasferiti, ivi inclusi quelli relativi a prestazioni di servizi di natura non continuativa, che le Società Concedenti, successivamente alla Data di Esecuzione, siano in grado di risolvere, ovvero di adempiere, senza incorrere in alcun pregiudizio economico (salva la facoltà dell'Affittuario di non subentrare anche in contratti la cui risoluzione comporti un pregiudizio economico, corrispondendo alle Società Concedenti un importo pari all'esborso a carico di queste ultime).
- 4.2. Alla Data di Esecuzione, l'Affittuario subentrerà, ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ., e con decorrenza dalla medesima Data di Esecuzione, nei Contratti Trasferiti, ad eccezione dei Contratti Esclusi e con espressa esclusione di tutti gli altri contratti comunque facenti capo alle Concedenti.
- 4.3. Con riferimento ai contratti nei quali l'Affittuario subentrerà ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ. e che siano stati stipulati in data antecedente l'apertura dell'Amministrazione Straordinaria, le Società Concedenti si impegnano a dichiarare, entro la Data di Esecuzione, la continuazione di tali contratti ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 270/1999. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione le Parti invieranno alle controparti dei contratti in cui l'Affittuario sia subentrato una comunicazione, sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 31 (Comunicazione subentro contratti)*, allo scopo di

rendere noto a dette controparti l'avvenuto subentro della Società Affittuaria nel rapporto contrattuale. Con riferimento ai Contratti Trasferiti di cui sia parte Tillet e/o Socova (questi ultimi unicamente nel caso in cui la Lettera di Accettazione sia tempestivamente trasmessa da Socova secondo quanto previsto all'art. 2.2 del presente Contratto) le Parti si danno atto che, ai fini del loro trasferimento in capo all'Affittuario, potrà essere richiesto, ai sensi della Normativa applicabile, il consenso del contraente ceduto; in tali casi, le Parti si adopereranno in buona fede e facendo quanto ragionevolmente nelle proprie possibilità al fine di ottenere detto consenso, restando inteso che, qualora il contraente ceduto non presti il consenso richiesto entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, le Parti rinunceranno al trasferimento del contratto senza che alcuna di essa possa per ciò avanzare alcuna pretesa o rivendicazione nei confronti delle altre.

- 4.4. L'Affittuario prende atto e riconosce che le Società Concedenti non assumono alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia danno o altra conseguenza pregiudizievole in cui la Società Affittuaria dovesse incorrere per effetto del mancato o inesatto adempimento da parte dei terzi contraenti ceduti alle obbligazioni dai medesimi assunte in base ai contratti in cui l'Affittuario sia subentrato, a prescindere dal fatto che l'inadempimento sia occorso anteriormente o successivamente alla Data di Esecuzione ed a prescindere dalle ragioni di tale mancato o inesatto adempimento, restando conseguentemente esclusa la possibilità per l'Affittuario di avanzare qualsivoglia pretesa o rivendicazione al riguardo nei confronti delle Concedenti.
- 4.5. Con riferimento ai contratti in cui la Società Affittuaria sia subentrata, l'Affittuario assume a proprio esclusivo carico il pagamento di tutto quanto contrattualmente dovuto in relazione alle prestazioni che, in esecuzione dei medesimi contratti, siano state rese dal terzo contraente ceduto successivamente alla Data di Esecuzione e direttamente a favore dell'Affittuario stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenni le Società Concedenti da ogni pagamento, onere o altra pretesa eventualmente avanzata dal terzo contraente ceduto e relativa alle predette prestazioni. L'Affittuario si impegna altresì a tenere le Società Concedenti manlevate ed indenni rispetto a qualsivoglia pretesa o rivendicazione avanzata nei loro confronti da parte dei terzi contraenti ceduti in relazione a qualsivoglia inadempimento o altro fatto o circostanza inerente i rapporti contrattuali in cui l'Affittuario è subentrato e che sia occorso successivamente alla Data di Esecuzione e che non tragga la propria causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a tale data.

ARTICOLO 5

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESCLUSE

- 5.1. Le Parti si danno reciprocamente atto e precisano che quanto non espressamente riportato al precedente articolo 2 del presente Contratto e/o negli allegati ivi menzionati e/o in altra previsione del presente Contratto che indichi specificamente

che un elemento è incluso nei Rami d'Azienda, è da intendersi escluso dai Rami d'Azienda oggetto del Contratto. Sono altresì escluse dai Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto le Aree Escluse rispetto alle quali l'Affittuario si sia avvalso della facoltà di cui al precedente articolo 2.3. Senza pregiudizio per la generalità di quanto ora pattuito, si precisa che, in ogni caso, anche secondo quanto previsto all'articolo 105, comma 4 L.F., come richiamato dall'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, sono esclusi dai Rami d'Azienda tutti i beni e i rapporti attivi e passivi nella titolarità di – o comunque facenti capo a – le Società Concedenti che non siano ivi espressamente indicati.

5.2. In particolare, e senza pregiudizio per la generalità di quanto pattuito al precedente articolo 5.1., le Parti precisano che, fatta unicamente eccezione per quanto espressamente indicato al precedente articolo 2 del presente Contratto, negli allegati ivi richiamati e/o in ogni altra previsione del presente Contratto che indichi specificamente che un elemento è incluso nei Rami d'Azienda, sono tra l'altro esclusi dai Rami d'Azienda e restano pertanto esclusivamente a carico o a beneficio delle Concedenti:

(i) tutti i rapporti debitori e creditori, ivi compresi i ratei e risconti attivi e passivi, le attività, i diritti, gli obblighi, anche derivanti da violazioni di norme ambientali e sulla salute e la sicurezza, i debiti e/o le passività anche potenziali (anche relative all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5.4.), ivi comprese quelle relative ai rapporti con i Dipendenti e/o a imposte e tasse, sorti o riferentisi al periodo anteriore alla Data di Esecuzione, o anche successivamente se traggono la propria causa da fatti, atti od omissioni verificatisi anteriormente a tale data, siano essi o meno relativi all'attività dei Rami d'Azienda e al loro esercizio;

(ii) i contratti, i negozi ed i rapporti contrattuali pendenti diversi dai Contratti Trasferiti nei quali l'Affittuario sia subentrato ai sensi del precedente articolo 4.2., nonché i debiti, i crediti ed ogni altra attività o passività diversa dai Debiti Ceduti e dai Crediti Ceduti aventi titolo in prestazioni rese in esecuzione dei Contratti Trasferiti nei quali l'Affittuario sia subentrato ma in data anteriore alla Data di Esecuzione.

5.3. Restano altresì ad esclusivo carico delle Concedenti – e, quindi, non si produrrà sostituzione processuale ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ. – tutti i contenziosi, attuali e futuri, ad oggi conosciuti o meno, derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza relativi ai Rami d'Azienda e al loro esercizio riferibili al periodo precedente la Data di Esecuzione, ivi espressamente inclusi i debiti e le passività (anche potenziali) risultanti, tra l'altro (e a titolo meramente esemplificativo), da qualsivoglia contenzioso relativo o comunque connesso all'asserita violazione di norme in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza ovvero di lavoro, tributario o previdenziale, nonché da qualsivoglia sanzione civile, penale, amministrativa,

tributaria o doganale relativa all'esercizio ed all'attività dei Rami d'Azienda antecedente la Data di Esecuzione, anche a prescindere dalla circostanza che il contenzioso sia stato instaurato (o anche solo minacciato) antecedentemente o successivamente alla Data di Esecuzione.

- 5.4. **Sanzione Pecuniaria.** Le Parti si danno atto che, in caso di accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento, Ilva dovrà procedere al pagamento della Sanzione Pecuniaria nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla Normativa applicabile. Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 24.1., l'Affittuario potrà provvedere al pagamento della Sanzione Pecuniaria in luogo di Ilva. In tal caso, l'Affittuario avrà diritto di portare quanto corrisposto a titolo di pagamento della Sanzione Pecuniaria a deconto dell'importo dal medesimo dovuto a Ilva a titolo di Prezzo di Acquisto (il quale sarà quindi ridotto di un equivalente ammontare), ovvero, a seconda del caso, ad incremento del Conguaglio.

ARTICOLO 6

MAGAZZINO E BENI ESCLUSI

- 6.1. Il Magazzino e i Beni Esclusi di ciascuna delle Società Concedenti non rientrano nel novero dei beni ricompresi nei Rami d'Azienda concessi in affitto, restando inteso che:
- (i) il Magazzino sarà separatamente ceduto da ciascuna delle Concedenti all'Affittuario mediante sottoscrizione, entro 5 Giorni Lavorativi dopo la Data di Esecuzione, di un contratto di compravendita tra le Parti (il "**Contratto Cessione Magazzino**") ai termini ed alle condizioni riportati nel modello indicato nel presente Contratto *sub Allegato 14 (Contratto Cessione Magazzino)*;
 - (ii) i Beni Esclusi:
 - (a) in caso di esercizio da parte dell'Affittuario della relativa Opzione di Acquisto, saranno separatamente ceduti da parte delle Concedenti all'Affittuario mediante sottoscrizione, alla Data di Esecuzione, di un contratto di compravendita tra le Parti (il "**Contratto Cessione Beni Esclusi**") ai termini ed alle condizioni riportate nel modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 40 (Contratto Cessione Beni Esclusi)*;
 - (b) nel caso in cui l'Affittuario non eserciti l'Opzione di Acquisto, rimarranno di proprietà delle Concedenti secondo quanto previsto al successivo articolo 6.7.
- 6.2. **Cessione del Magazzino.** Entro 5 Giorni Lavorativi dopo la Data di Esecuzione, le Concedenti, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, cederanno il Magazzino all'Affittuario, che lo acquisterà, ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto

Cessione Magazzino. Il prezzo di cessione è determinato in misura pari al valore del Magazzino alla Data di Esecuzione, quale risultante dall'applicazione dei criteri valutativi applicati nella Perizia del Magazzino allegata al presente Contratto *sub Allegato 32 (Perizia del Magazzino)*. In caso di disaccordo tra le Parti in merito alla determinazione del valore del Magazzino sulla base dei criteri valutativi applicati nella Perizia del Magazzino, ciascuna Parte potrà rimettere le relative questioni controverse al revisore di cui al successivo articolo 23.5. Alla relativa procedura di arbitraggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 23.5. e 23.6.

- 6.3. Il prezzo di cessione del Magazzino, come sopra determinato nel suo ammontare, sarà corrisposto:
- (i) in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diventerà efficace tra le Parti, quale componente del Prezzo di Acquisto, con le modalità previste dal successivo articolo 26 del presente Contratto;
 - (ii) in caso di cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Scadenza, o alla diversa data in cui verrà a cessare il rapporto di affitto, secondo le modalità previste al successivo articolo 27 del presente Contratto.
- 6.4. **Beni Esclusi.** Entro il 31 luglio 2017, le Concedenti sottoporranno all'Affittuario la Perizia dei Beni Esclusi, recante la determinazione del valore dei Beni Esclusi alla Data di Sottoscrizione. Entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, l'Affittuario dovrà comunicare per iscritto alle Concedenti se intenda esercitare l'Opzione di Acquisto. Resta inteso, al riguardo, che l'Opzione di Acquisto potrà essere esercitata dall'Affittuario con riferimento ai Beni Esclusi di proprietà di tutte le Concedenti, ovvero di alcune soltanto di esse. È invece esclusa la facoltà per l'Affittuario di effettuare acquisti parziali rispetto ai Beni Esclusi di ciascuna Concedente.
- 6.5. Alla Data di Esecuzione, i Beni Esclusi delle Concedenti nei cui confronti l'Affittuario abbia esercitato l'Opzione di Acquisto saranno ceduti dalle Società Concedenti alla Società Affittuaria, che li acquirerà, mediante sottoscrizione del Contratto Cessione Beni Esclusi. Il relativo prezzo sarà determinato in misura pari al valore dei Beni Esclusi oggetto di cessione alla Data di Esecuzione, quale risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione utilizzati nella Perizia Beni Esclusi (il "**Prezzo di Acquisto Beni Esclusi**"). A tale fine, le Concedenti, nei 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione provvederanno ad acquisire e trasmettere all'Affittuario la Perizia Beni Esclusi aggiornata alla Data di Esecuzione.
- 6.6. Il Prezzo di Acquisto Beni Esclusi, come sopra determinato nel suo ammontare, sarà corrisposto:

- (i) in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diventerà efficace tra le Parti, con le modalità previste dal successivo articolo 26 del presente Contratto;
- (ii) in caso di cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Scadenza, o alla diversa data in cui verrà a cessare il rapporto di affitto, secondo le modalità previste al successivo articolo 27 del presente Contratto.

6.7. I Beni Esclusi delle Concedenti nei cui confronti l'Affittuario non abbia esercitato l'Opzione di Acquisto, rimarranno di proprietà delle rispettive Società Concedenti, le quali, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla Data di Esecuzione, avranno diritto di conservare, a titolo gratuito, i medesimi Beni Esclusi nei luoghi in cui gli stessi si trovano alla Data di Esecuzione, ovvero in altro luogo messo a disposizione dall'Affittuario e ritenuto idoneo dalle medesime Concedenti. Nel caso in cui sia convenuto il trasferimento dei Beni Esclusi in altro luogo ritenuto idoneo dalle Concedenti, l'Affittuario dovrà farsi integralmente carico di tutti i costi, gli oneri e le spese di trasferimento dei Beni Esclusi. Per l'intera durata del suddetto periodo, alle Società Concedenti, ovvero ai relativi rappresentanti, dipendenti, delegati e incaricati, dovrà essere consentito il pieno e libero accesso ai luoghi in cui sono conservati i Beni Esclusi, essendo le Società Concedenti sin da ora altresì espressamente autorizzate a svolgervi, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, avvalendosi dei propri dipendenti o di soggetti terzi all'uopo incaricati, ogni attività necessaria o anche solo opportuna, ad insindacabile giudizio delle Concedenti, per provvedere alla custodia e conservazione dei Beni Esclusi secondo i più elevati *standard* di sicurezza e nel rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla Normativa applicabile, nonché ogni attività funzionale alla vendita dei medesimi Beni Esclusi.

6.8. **Efficacia purgativa della cessione.** La cessione del Magazzino e dei Beni Esclusi rispetto ai quali sia stata esercitata l'Opzione di Acquisto ha efficacia purgativa. Entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Cessione Magazzino, le Società Concedenti chiederanno al Ministero dello Sviluppo Economico l'adozione del decreto di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 270/1999 ai fini della cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi che dovessero risultare a carico dei beni trasferiti ai sensi del Contratto Cessione Magazzino e del Contratto Cessione Beni Esclusi.

6.9. **Acquisti in costanza di affitto.** I beni del tipo di quelli facenti parte del Magazzino e/o dei Beni Esclusi che saranno acquistati dall'Affittuario in costanza del rapporto di affitto saranno e rimarranno di sua esclusiva proprietà, ancorché funzionali all'esercizio dei Rami d'Azienda. Resta fermo quanto previsto al successivo articolo 27 con riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di retrocessione dei Rami d'Azienda.

ARTICOLO 7 DIPENDENTI

- 7.1. Le Parti si impegnano ad avviare la Procedura Sindacale non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di Sottoscrizione, impegnandosi l’Affittuario ad adempiere a tutto quanto sia stato o sarà concordato nell’ambito della suddetta Procedura sindacale e dell’Accordo Sindacale sottoscritto ad esito della stessa. L’Affittuario si impegna in ogni caso a manlevare e tenere indenni le Concedenti dagli effetti pregiudizievoli di eventuali contenziosi derivanti da violazioni poste in essere da parte dell’Affittuario rispetto a quanto convenuto nell’ambito della Procedura Sindacale e dell’Accordo Sindacale, salvo che, e nella misura in cui, le suddette violazioni dipendano, anche solo in parte, dalla mancata esecuzione di impegni assunti dalle Società Concedenti o da soggetti terzi diversi dall’Affittuario.
- 7.2. L’Affittuario si obbliga ad impiegare - ovvero a far sì che le Affiliate dell’Affittuario impieghino nell’ambito territoriale delle Concedenti – un numero complessivo di prestatori di lavoro pari ad almeno 10.000 (diecimila) persone (i “**Livelli Occupazionali**”) alle condizioni indicate nell’ambito della Procedura Sindacale e/o convenute nell’Accordo Sindacale. Le Parti si danno reciprocamente atto che: (x) il numero di prestatori di lavoro di cui al presente articolo 7.2 deve intendersi riferito al complesso dei Rami di Azienda e di tutti i relativi siti; (y) l’allocazione sui Rami d’Azienda e sui relativi siti del numero dei prestatori di lavoro di cui al presente articolo 7.2 sarà effettuata dall’Affittuario ed indicata nell’ambito della Procedura Sindacale, tenendo in considerazione le esigenze produttive descritte nel Piano Industriale; e (z) stante l’impegno assunto dall’Affittuario ai sensi del presente articolo 7.2, le previsioni del Piano Industriale riguardanti il numero stimato di prestatori di lavoro interni ed esterni devono intendersi superate.

L’Affittuario si impegna a formulare, ovvero a far sì che le Affiliate dell’Affittuario formulino, coerentemente con il Piano Industriale e nel rispetto di quanto sarà previsto e convenuto nell’ambito della Procedura Sindacale e/o nell’Accordo Sindacale, una proposta di assunzione a ciascuno dei Dipendenti, con esclusione di qualsivoglia continuità rispetto al rapporto di lavoro intrattenuto dai Dipendenti con le Concedenti (la “**Proposta di Assunzione**”). Nella formulazione della Proposta di Assunzione, l’Affittuario dovrà garantire il rispetto di tutto quanto sia stato previsto e convenuto nell’ambito della Procedura Sindacale e/o dell’Accordo Sindacale. L’efficacia della Proposta di Assunzione sarà condizionata alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dei Dipendenti con le Società Concedenti, le quali manterranno l’integrale ed esclusiva responsabilità per ogni e qualsiasi spettanza, credito, onere o pretesa afferenti il suddetto rapporto di lavoro (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi credito, onere o pretesa relativi al pagamento del trattamento di fine rapporto, ferie, ratei ed ogni altra spettanza finale). Le Società Concedenti

manterranno, inoltre, l'integrale ed esclusiva titolarità del rapporto e responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro facenti capo ai lavoratori diversi dai Dipendenti.

- 7.3. L'Affittuario si obbliga altresì ad assumere, ovvero a far sì che le Affiliate dell'Affittuario assumano, nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi decorrenti dalla relativa accettazione, i Dipendenti che:
- (i) abbiano accettato la Proposta di Assunzione;
 - (ii) rispetto ai quali sia cessato il rapporto di lavoro con le Società Concedenti secondo quanto previsto al precedente articolo 7.2.
- 7.4. Qualora, in base alla Normativa applicabile, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7.2. e 7.3. non possano trovare applicazione, in tutto o in parte, rispetto ai Dipendenti aventi un rapporto di lavoro con Tillet e Socova, l'Affittuario e le Concedenti si impegnano ad adottare ogni azione che sia necessaria a consentire all'Affittuario di assumere o trasferire alle proprie dipendenze detti Dipendenti, come indicato nel Piano Industriale, secondo le modalità consentite dalla Normativa applicabile, ponendo in essere tutti gli adempimenti a tale fine richiesti ed assicurando – in quanto consentito – la discontinuità del rapporto.
- 7.5. L'Affittuario si obbliga, anche per conto delle Affiliate dell'Affittuario che abbiano impiegato Dipendenti ai sensi del presente articolo 7, al mantenimento dei Livelli Occupazionali per l'intera Durata del Piano Industriale e, in ogni caso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003 e dall'articolo 63, comma 2 del D.Lgs. 270/1999. Per l'effetto, la Società Affittuaria si impegna a che, per l'intera durata del rapporto di affitto, non si proceda a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) ed a licenziamenti collettivi. In caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, l'impegno dell'Affittuario al mantenimento dei Livelli Occupazionali e a che non si proceda a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) ed a licenziamenti collettivi si intende esteso per tutta la Durata del Piano Industriale, rimanendo inteso che nel caso in cui la Durata del Piano Industriale si concluda prima del biennio successivo la data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti, l'impegno assunto dall'Affittuario rimarrà in essere fino alla scadenza di tale biennio. Resta fermo quanto previsto al successivo articolo 7.6.
- 7.6. A precisazione di quanto convenuto ai sensi del precedente articolo 7.5., resta inteso tra le Parti che, per l'intero periodo di vigenza dell'impegno dell'Affittuario al mantenimento dei Livelli Occupazionali ai sensi dell'articolo 7.5 che precede, l'Affittuario, ovvero la diversa società datrice secondo quanto previsto all'articolo 7.2 che precede, potrà:
- (i) recedere dai rapporti di lavoro con i Dipendenti solo per giusta causa e/o per giustificato motivo soggettivo;

- (ii) incentivare, anche attraverso piani e/o accordi di natura collettiva, l'esodo volontario dei Dipendenti che siano stati assunti in conformità con quanto previsto ai precedenti paragrafi 7.2., 7.3. e 7.4.;
- (iii) raggiungere accordi collettivi di qualsiasi tipo, anche di incentivazione all'esodo volontario dei Dipendenti, e dare loro esecuzione;
- (iv) fare ricorso o avvalersi, in quanto consentito dalla Normativa applicabile, di ogni e qualsiasi ammortizzatore sociale e/o strumento di gestione del personale normativamente previsto, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cassa integrazione guadagni per tutte le sue causali, compreso il contratto di solidarietà.

7.7 Ai fini del presente Articolo 7, gli impegni assunti dall'Affittuario per conto delle Affiliate dell'Affittuario si intendono assunti anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ.

ARTICOLO 8

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE

- 8.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4-*sexies* del D.L. 347/2003, l'Affittuario si impegna a porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti legali, amministrativi e tecnici necessari al fine di ottenere il rilascio, la voltura e/o l'intestazione a proprio nome, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, di tutte le autorizzazioni amministrative, i permessi, le licenze, le certificazioni ed ogni altro titolo occorrente, ai sensi della Normativa applicabile, per l'esercizio dell'attività di impresa propria dei Rami d'Azienda. In particolare, l'Affittuario si impegna a compiere, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il rilascio, la voltura e/o l'intestazione a proprio nome, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, delle autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni puntualmente individuati *sub Allegato 33 (Autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni)*. L'Affittuario si impegna altresì a trasmettere senza indugio alle Concedenti copia di tutte le comunicazioni intercorse con le competenti autorità ai fini di quanto precede, ivi inclusa, senza limitazione, ogni domanda, istanza o richiesta presentata alle autorità competenti ed ogni atto o provvedimento adottato dalle medesime autorità e notificato o comunicato all'Affittuario.
- 8.2. L'Affittuario si impegna altresì a fare tutto quanto necessario affinché le autorizzazioni, i permessi e le licenze di cui al precedente articolo 8.1. rimangano pienamente validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto, sostenendo e/o adempiendo ad ogni onere, costo o spese a tal fine necessario o anche solo opportuno. In caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, tale impegno dell'Affittuario si intende esteso anche al biennio successivo la data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti.

- 8.3. Le Concedenti si impegnano a fornire massima e tempestiva cooperazione all'Affittuario per il sollecito compimento di tutto quanto necessario ai fini di cui ai precedenti articoli 8.1. e 8.2., nonché a compiere quanto alle stesse Concedenti eventualmente richiesto dalla Normativa applicabile per consentire il rilascio, la voltura o l'intestazione a nome dell'Affittuario delle autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni di cui all'articolo 8.1. che precede, e per assicurare che i medesimi permessi autorizzazioni, certificazioni e licenze rimangano – senza soluzione di continuità – pienamente validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto.
- 8.4. L'Affittuario si impegna altresì a compiere – a propria cura e spese e sostenendone tutti i relativi costi ed oneri, anche amministrativi e fiscali – tutto quanto necessario ai fini del tempestivo deposito ed accoglimento della Domanda Autorizzazione Piano Ambientale nelle forme procedurali di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015. A tale fine, l'Affittuario si impegna, tra l'altro, a trasmettere senza indugio alle Concedenti copia di tutte le comunicazioni intercorse con le competenti autorità nell'ambito del procedimento avviato con la Domanda Autorizzazione Piano Ambientale. Le Concedenti si impegnano a cooperare in buona fede con l'Affittuario per il sollecito compimento di tutto quanto necessario ai fini di cui ai precedenti periodi, ove necessario anche mediante la sottoscrizione o il compimento degli atti che rientrino nella loro esclusiva competenza in qualità di gestori dei Rami d'Azienda sino alla Data di Esecuzione e che non possano essere posti in essere dall'Affittuario nella sua qualità di individuato gestore.

SEZIONE III. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI

ARTICOLO 9

DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE CONCEDENTI

- 9.1. Le Società Concedenti, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiarano e garantiscono (ciascuna per quanto di propria competenza):
- (i) di essere società regolarmente costituite e validamente esistenti secondo la legge italiana (Ilva, Ilva Servizi Marittimi, Ilvaform, Sanac e Taranto Energia) o la legge francese (Socova e Tillet), tutte sottoposte alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
 - (ii) di avere, anche ai sensi della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria, tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per assumere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai Contratti Collegati e di aver posto in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per consentire, da parte propria, la valida sottoscrizione degli stessi ed il corretto adempimento delle obbligazioni ivi previste;

- (iii) che la sottoscrizione e l'adempimento del presente Contratto e dei Contratti Collegati da parte delle Concedenti non comportano la violazione da parte delle stesse del proprio statuto sociale e non danno luogo a violazioni di alcuna Normativa, né costituiscono inadempimento rispetto ad altre obbligazioni o impegni di qualsiasi natura assunti dalle Concedenti, anche ai sensi dei Contratti Trasferiti;
- (iv) di essere, ciascuna per quanto di propria spettanza e ragione, piene ed esclusive proprietarie e/o titolari degli elementi dell'attivo e del passivo inclusi nel rispettivo Ramo d'Azienda e dei singoli beni e/o contratti che lo compongono e di avere la piena disponibilità dei medesimi e dei singoli beni e rapporti ivi ricompresi, fatti salvi gli effetti dei Sequestri;
- (v) che ogni e qualsivoglia credito dell'Affittuario nei confronti delle Società Concedenti che abbia titolo o ragione nella sottoscrizione o nell'esecuzione del presente Contratto (ivi incluso, senza intento limitativo, l'eventuale credito per il pagamento del Conguaglio) e dei Contratti Collegati sarà assistito dal beneficio della prededuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 L.F. e di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 270/1999.

9.2. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.1. sono rilasciate alla Data di Sottoscrizione, dovranno intendersi reiterate e confermate alla Data di Esecuzione, alla Data di Esercizio, nonché alla data in cui diverrà efficace la cessione dei Rami d'Azienda, e dovranno rimanere vere corrette ed accurate in ogni loro aspetto per l'intera durata del Contratto con riferimento ai fatti ed alle circostanze tempo per tempo esistenti.

9.3. Relativamente ai Rami d'Azienda come individuati al precedente articolo 2 del presente Contratto, le Concedenti non prestano alcuna garanzia né rendono alcuna dichiarazione neppure relativamente a:

- (i) sullo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i Rami d'Azienda (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), sulla loro conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami d'Azienda;
- (ii) sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dei Rami d'Azienda e dei beni e rapporti ad essi inerenti, nonché in merito alla redditività degli stessi;
- (iii) in relazione a possibili minusvalenze o insussistenze di attivo ovvero sopravvenienze passive che dovessero emergere successivamente alla Data di Esecuzione anche se relative a situazioni antecedenti la Data di Esecuzione;
- (iv) sulla completezza ed esaustività della documentazione resa disponibile nell'ambito della *data room* virtuale istituita dalle Concedenti ed oggetto di Due Diligence da parte dell'Affittuario.

Resta quindi inteso che, con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (iv), nessuna responsabilità potrà mai essere imputata dall’Affittuario alle Società Concedenti, con espressa rinuncia da parte della Società Affittuaria ad ogni relativo diritto di legge e con espresso patto *de non petendo* dell’Affittuario al riguardo.

9.4. **Procedura di indennizzo.** Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente articolo 9.3., le Società Concedenti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a tenere l’Affittuario manlevato ed indenne rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi che il medesimo Affittuario non avrebbe sostenuto o subito se le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.1. fossero state veritiere e corrette. Qualora l’Affittuario ritenga che si sia verificato un evento suscettibile di dare luogo ad un obbligo di indennizzo e/o manleva ai sensi del presente articolo 9.4. si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) l’Affittuario dovrà segnalare per iscritto ogni evento di cui abbia avuto effettiva conoscenza e che sia suscettibile di dare luogo a responsabilità di una o più Concedenti, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui la Società Affittuaria abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento stesso;
- (ii) la segnalazione di cui al precedente punto (i) (il “Claim”) dovrà indicare, ancorché in via preliminare, l’ammontare della richiesta di indennizzo e/o manleva, impregiudicato il diritto dell’Affittuario di sottoporre alle Concedenti ritenute responsabili ulteriori richieste di indennizzo e/o manleva in relazione a qualsiasi onere, passività, perdita o altro pregiudizio emersi o quantificabili successivamente ma derivanti dal medesimo evento o circostanza;
- (iii) qualora le Società Concedenti cui il Claim è destinato intendano contestarlo, saranno tenute a far pervenire all’Affittuario una contestazione dettagliata di ogni punto contemplato nel Claim stesso entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricevimento del medesimo;
- (iv) in assenza di contestazione da parte delle Concedenti entro il termine di cui sopra, la richiesta di indennizzo e/o manleva dell’Affittuario sarà ritenuta come accettata definitivamente dalle Società Concedenti cui il medesimo Claim è destinato, le quali saranno pertanto tenute a corrispondere all’Affittuario l’importo della richiesta di indennizzo e/o manleva indicato nel Claim, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo;
- (v) in caso di contestazione tempestiva del Claim da parte delle Società Concedenti, le Parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione in via amichevole nei 60 (sessanta) giorni di calendario successivi al ricevimento, da parte dell’Affittuario, della contestazione del Claim;

- (vi) in difetto di accordo tra le Parti entro il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al precedente punto (v), ciascuna delle Parti potrà adire l'autorità giudiziaria.

9.5 **Indennizzo per le Passività Francesi.** Senza pregiudizio per il diritto dell'Affittuario di richiedere di essere tenuto manlevato e indenne ai sensi del precedente art. 9.4, le Concedenti si impegnano a tenere manlevato e indenne l'Affittuario rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi (i) relativi a un Ramo d'Azienda Francese e (ii) sorti o riferentisi al periodo anteriore alla Data di Esecuzione o che traggono la propria causa da fatti, atti od omissioni verificatisi anteriormente a tale data (ciascuno una "Passività Francese"). Le Parti concordano che, nel caso in cui all'Affittuario sia richiesto da qualunque soggetto di pagare qualunque Passività Francese, l'Affittuario dovrà senza indugio informare di ciò la Concedente interessata e, nel caso in cui l'Affittuario paghi qualunque importo in relazione a tale Passività Francese, l'Affittuario avrà diritto a (a) essere rimborsato dalle Concedenti entro 5 Giorni Lavorativi da apposita richiesta scritta corredata della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e (b) dedurre dal successivo Canone di locazione dovuto dall'Affittuario ai sensi dell'art. 12.4 o dal Prezzo d'Acquisto qualunque importo pagato dall'Affittuario e non rimborsatogli. Resta fermo il diritto della Concedente interessata a verificare l'effettiva debenza della Passività Francese che sia stata rimborsata all'Affittuario o dedotta dal Canone di Affitto o dal Prezzo di Acquisto.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'AFFITTUARIO

10.1. L'Affittuario, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiara e garantisce:

- (i) di essere una società regolarmente costituita e/o validamente esistente secondo la legge italiana, di non versare in stato di insolvenza o liquidazione e di non essere assoggettato ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria;
- (ii) che, per quanto di sua conoscenza, non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento volto a determinare l'avvio di alcuna procedura concorsuale o liquidatoria a carico dell'Affittuario;
- (iii) di avere tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per assumere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai Contratti Collegati e di aver posto in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per consentire la valida sottoscrizione degli stessi e, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 24, il corretto adempimento delle obbligazioni ivi previste;
- (iv) che la sottoscrizione e l'adempimento del presente Contratto e dei Contratti Collegati da parte dell'Affittuario non comportano la violazione da parte dello

stesso del proprio statuto sociale e non danno luogo a violazioni di alcuna Normativa, né costituiscono inadempimento rispetto ad altre obbligazioni o impegni di qualsiasi natura assunti dall'Affittuario;

- (v) di avere preso parte ad una Due Diligence avente ad oggetto i Rami d'Azienda mediante l'accesso ad una *data room* virtuale resa disponibile da parte delle Società Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell'elenco accluso al presente Contratto *sub Allegato 2 (Elenco documenti data-room)*, oltre che di una procedura di domanda e risposta, nonché mediante lo svolgimento di visite ed ispezioni presso gli stabilimenti delle Società Concedenti e di incontri con il *management* delle medesime Società in A.S. come indicato alla precedente premessa (M), e di avere valutato i rischi connessi alla sottoscrizione del presente Contratto e dei Contratti Collegati ed all'esecuzione dell'Operazione, avuto anche riguardo a quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto;
- (vi) di avere acquisito conoscenza della situazione di fatto e di diritto dei Rami d'Azienda e dei beni e rapporti ivi ricompresi sulla base della Due Diligence effettuata;
- (vii) di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base di valutazioni che esso Affittuario ha effettuato liberamente ed autonomamente, nell'ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza, riconoscendo e prendendo atto che, relativamente ai Rami d'Azienda, le Concedenti non prestano alcuna garanzia, né rendono alcuna dichiarazione diverse da quelle indicate al precedente articolo 9.1. del presente Contratto;
- (viii) di essere pienamente a conoscenza della Normativa italiana ed europea, anche regolamentare, del settore di cui all'attività dei Rami d'Azienda, ivi incluse le rilevanti disposizioni normative in materia ambientale, di avere acquisito consapevolezza del proprio investimento e di disporre, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 24 del presente Contratto, di mezzi finanziari adeguati per la gestione dei Rami d'Azienda secondo le previsioni del Piano Industriale e per l'attuazione del Piano Ambientale;
- (ix) di essere in grado, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003 e subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 24 del presente Contratto, di garantire, per l'intera durata del rapporto di affitto e – in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto – anche nel biennio successivo la data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti, la continuità produttiva dei Rami d'Azienda anche con riferimento alla garanzia del mantenimento dei Livelli Occupazionali;

- (x) di essere a conoscenza, della Decisione, delle Controversie e dei Giudizi Penali sulla base e nei limiti della documentazione e delle informazioni rese disponibili nell'ambito della Due Diligence;
- (xi) che non esiste alcuna persona fisica o giuridica che, per effetto di qualsivoglia contratto o accordo con la Società Affittuaria o i Soci dell'Affittuario, abbia diritto di ricevere dalle Società Concedenti una commissione come procacciatore, mediatore o intermediario, in relazione a, o in collegamento con, l'Operazione oggetto del presente Contratto e di non avere avuto alcun rapporto relativo all'Operazione di cui al presente Contratto con alcuna persona che possa richiedere alle Società Concedenti una commissione di intermediazione o un'altra commissione;
- (xii) di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base del presupposto che, in caso di accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento, l'adempimento di quanto ivi previsto non pregiudichi i diritti dell'Affittuario di cui al presente Contratto e la sua possibilità di gestire autonomamente e liberamente, purché nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto, i Rami d'Azienda.

10.2. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 10.1. sono rilasciate alla Data di Sottoscrizione, dovranno intendersi reiterate e confermate alla Data di Esecuzione, alla Data di Esercizio, nonché alla data in cui diverrà efficace la cessione dei Rami d'Azienda, e dovranno rimanere vere, corrette ed accurate in ogni loro aspetto per l'intera durata del Contratto con riferimento ai fatti ed alle circostanze tempo per tempo esistenti.

10.3. **Procedura di indennizzo.** L'Affittuario si impegna a tenere le Società Concedenti manlevate ed indenni rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi che le Concedenti non avrebbero sostenuto o subito se le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 10.1. fossero state veritiere e corrette. Qualora le Società Concedenti ritengano che si sia verificato un evento suscettibile di dare luogo ad un obbligo di indennizzo e/o manleva a carico dell'Affittuario ai sensi del presente articolo 10.3. si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 9.4., sostituite le Concedenti all'Affittuario e viceversa.

SEZIONE IV. DURATA E CANONE DI AFFITTO

ARTICOLO 11

DURATA DELL'AFFITTO

11.1. Il rapporto di affitto dei Rami d'Azienda avrà decorrenza dalla Data di Esecuzione e, salvi i casi di cessazione anticipata del rapporto di affitto previsti dal presente

Contratto, sino alla Data di Scadenza, ovvero – in caso di esercizio dell’Obbligo di Acquisto – sino alla data in cui la cessione dei Rami d’Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti.

- 11.2. Qualora alla Data di Scadenza non si siano verificate (né, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell’Affittuario) le condizioni previste al successivo articolo 26.1. del presente Contratto per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto, le Parti potranno convenire per iscritto, di comune accordo tra loro, una proroga del termine di durata del rapporto di affitto dei Rami d’Azienda.
- 11.3. È in ogni caso esplicitamente esclusa dalle Parti qualsiasi possibilità di tacito rinnovo e ciò anche nell’ipotesi in cui l’Affittuario prosegua nell’occupazione e/o nella gestione dei Rami d’Azienda anche oltre la Data di Scadenza o la diversa data in cui, per qualsiasi ragione diversa dall’esercizio dell’Obbligo di Acquisto, venga a cessare il rapporto di affitto.

ARTICOLO 12

CANONE DI AFFITTO

- 12.1. Il canone annuo complessivamente dovuto dall’Affittuario alle Concedenti per l’affitto dei Rami d’Azienda è determinato in misura pari ad € 180.000.000,00 (centottanta milioni/00), da corrispondersi ai termini e alle condizioni in appresso indicati (il “**Canone di affitto**”).
- 12.2. La ripartizione in capo a ciascuna Società Concedente del Canone di affitto, come sopra determinato nel suo importo annuale complessivo, sarà effettuata sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse entro il 30 settembre 2017, dal presidente del Tribunale di Milano. L’esperto indipendente dovrà effettuare la ripartizione del Canone di affitto secondo criteri di proporzionalità in base ai valori di mercato dei Rami d’Azienda oggetto di affitto, avendo riguardo alla Normativa applicabile, alla relazione predisposta da Leonardo & Co. S.p.A. in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell’art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003. L’esperto indipendente dovrà consegnare la perizia giurata alle Parti entro 90 giorni dalla data di accettazione dell’incarico e, comunque, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della Data di Esecuzione. Le risultanze della perizia saranno vincolanti per le Parti. Tutti i costi e le spese per la predisposizione della perizia sono a carico dell’Affittuario.
- 12.3. Il Canone di affitto, come sopra determinato e ripartito tra le Società Concedenti, sarà corrisposto dall’Affittuario alle Concedenti in rate trimestrali anticipate di pari importo, di cui la prima da versarsi alla Data di Esecuzione. Il pagamento di tali rate dovrà essere effettuato dall’Affittuario mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e valuta alla medesima data sul conto corrente che sarà

preventivamente comunicato da ciascuna Società Concedente entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la data in cui il pagamento è dovuto. A fronte del pagamento, ciascuna Società Concedente rilascerà apposita fattura e quietanza di pagamento.

- 12.4. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate del Canone di affitto da parte dell’Affittuario saranno applicati, sulle somme dovute e non corrisposte alla relativa scadenza, interessi di mora nella misura tempo per tempo prevista ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, fermo restando il diritto delle Concedenti di risolvere il Contratto secondo quanto previsto al successivo articolo 30.
- 12.5. Gli importi dovuti dall’Affittuario a titolo di Canone d’affitto non potranno in alcun caso formare oggetto di compensazione con altri crediti che l’Affittuario o i Soci dell’Affittuario vantino o vengano a vantare, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Concedenti.
- 12.6. In caso di esercizio dell’Obbligo di Acquisto da parte della Società Affittuaria, le rate del Canone di affitto dalla medesima comunque corrisposte alle Concedenti sino alla data in cui la cessione dei Rami d’Azienda sia divenuta efficace tra le Parti saranno considerate quali acconti sul Prezzo d’Acquisto.

SEZIONE V. GESTIONE DEI RAMI D’AZIENDA

ARTICOLO 13

CONDUZIONE DEI RAMI D’AZIENDA

- 13.1. L’Affittuario, a decorrere dalla Data di Esecuzione e per l’intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto, si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, ad esercitare, nella misura in cui ciò sia permesso da, e compatibile con, i Sequestri e il Piano Ambientale, le attività imprenditoriali cui sono destinati i Rami d’Azienda, in coerenza con quanto previsto nel Piano Industriale ed assicurando la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di cui ai medesimi Rami d’Azienda. In caso di esercizio dell’Obbligo di Acquisto, tale impegno si intende esteso anche al biennio successivo alla data di perfezionamento della cessione dei Rami d’Azienda.
- 13.2. Ai fini di cui sopra, l’Affittuario si impegna, tra l’altro, e sempre nella misura in cui ciò sia permesso da, e compatibile con, i Sequestri e il Piano Ambientale, a:
 - (i) gestire i Rami d’Azienda con la migliore cura e diligenza, mantenendone la struttura e l’organizzazione in conformità a quanto previsto nel Piano Industriale;

- (ii) assumere a proprio carico tutte le spese, i costi ed ogni altro onere economico relativo o comunque connesso alle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie;
- (iii) mantenere l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti di cui ai Rami d'Azienda, essendo per l'effetto titolato, per l'intera durata del rapporto di affitto, a dedurre, per la determinazione del suo reddito d'impresa, le quote di ammortamento relative ai beni dei Rami d'Azienda;
- (iv) sostenere e/o adempiere a tutti gli oneri e le spese il cui mancato sostenimento o adempimento possa compromettere il regolare svolgimento delle attività produttive proprie dei Rami d'Azienda;
- (v) esercitare l'attività di cui ai Rami d'Azienda nel rispetto di ogni Normativa ad essa applicabile;
- (vi) stipulare e mantenere in essere per l'intera durata del rapporto di affitto, con primarie compagnie assicurative, polizze assicurative riguardanti la gestione dell'attività di cui ai Rami d'Azienda della tipologia puntualmente individuata e definita, anche con riferimento all'ammontare minimo del rispettivo massimale, nel documento accluso al presente Contratto *sub Allegato 34 (Polizze Assicurative)*; e
- (vii) stabilire e gestire il Centro di Ricerca in conformità al Piano Industriale.

13.3. Resta inteso tra le Parti che, in presenza di scostamenti significativi della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale, l'Affittuario avrà facoltà di modificare gli investimenti e l'assetto industriale previsti dal medesimo Piano Industriale, modificando di conseguenza anche il Capitolato degli interventi tecnici di cui al successivo articolo 14 del presente Contratto, nei limiti in cui ciò si renda necessario allo scopo di assicurare l'economicità della gestione dei Rami d'Azienda e fermo restando l'obbligo di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di cui ai medesimi Rami d'Azienda e il mantenimento dei Livelli Occupazionali in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa applicabile. Dette modifiche dovranno essere comunicate alle Società Concedenti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui le stesse siano state deliberate dai competenti organi sociali dell'Affittuario, unitamente ad una relazione illustrativa delle ragioni che le rendono necessarie.

ARTICOLO 14

CAPITOLATO DEGLI INTERVENTI TECNICI

14.1. Fermo restando tutto quanto previsto al precedente articolo 13 del presente Contratto, l'Affittuario si obbliga altresì a porre in essere, a propria cura e spese, gli

investimenti aventi ad oggetto le immobilizzazioni di cui ai Rami d'Azienda previsti nel Piano Industriale, che saranno effettuati mediante l'esecuzione delle opere e degli interventi dettagliatamente definiti nel Capitolato degli interventi tecnici, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi puntualmente indicati e senza pregiudizio per i limiti di spesa ivi previsti. Il Capitolato degli interventi tecnici dovrà essere predisposto sulla base dello schema accluso al presente Contratto *sub Allegato 10 (Modello di Capitolato degli interventi tecnici)* e consegnato alle Concedenti entro il 31 ottobre 2017. Entro i successivi 10 Giorni Lavorativi, le Concedenti potranno comunicare per iscritto all'Affittuario il proprio eventuale disaccordo rispetto al contenuto del Capitolato degli interventi tecnici, indicando le relative ragioni. In assenza di tale comunicazione, il Capitolato degli interventi tecnici dovrà intendersi approvato dalle Concedenti. Nel caso in cui le Concedenti trasmettano tale comunicazione, troverà applicazione la Procedura di Arbitraggio di cui al successivo articolo 15.3.

- 14.2. Il controllo circa la corretta esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici sarà espletato dalle Società Concedenti mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche in conformità con quanto previsto al successivo articolo 21 del presente Contratto, nonché sulla base delle relazioni informative che saranno presentate dall'Affittuario e delle ulteriori informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste ed acquisite dalle Concedenti ai sensi del successivo articolo 22 del presente Contratto. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Affittuaria per la corretta esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici.
- 14.3. In pendenza del rapporto di affitto, l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle migliorie e delle operazioni di acquisto e dismissione di beni di pertinenza dei Rami d'Azienda previste nell'ambito del Capitolato degli interventi tecnici sono regolate secondo le disposizioni contenute ai successivi articoli 15, 16 e 17 del presente Contratto.

ARTICOLO 15

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

- 15.1. Fermo restando l'impegno dell'Affittuario all'esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici, il medesimo Affittuario si obbliga altresì ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in conformità al Programma delle manutenzioni. Il Programma delle manutenzioni relativo al primo semestre successivo alla Data di Esecuzione dovrà essere consegnato dalle Concedenti all'Affittuario entro il 31 ottobre 2017 e redatto sulla base di un modello che sarà condiviso tra le Parti. Entro i successivi 10 Giorni Lavorativi, l'Affittuario potrà comunicare per iscritto alle Concedenti il proprio eventuale disaccordo rispetto al contenuto di tale Programma delle manutenzioni, indicando le relative ragioni. In assenza di tale comunicazione, tale Programma delle manutenzioni dovrà intendersi approvato dall'Affittuario. Per i semestri successivi al primo, il relativo Programma

delle manutenzioni dovrà essere predisposto dall’Affittuario, entro il 20° (ventesimo) giorno di calendario antecedente l’inizio di ciascun semestre di durata del rapporto di affitto, di comune accordo tra le Parti. In ciascun caso, la predisposizione e definizione del Programma delle manutenzioni dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di funzionamento di ciascun Ramo d’Azienda e delle previsioni del Piano Industriale, fermo restando che gli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione del Programma delle manutenzioni non potranno eccedere (e in tale misura l’Affittuario non sarà tenuto a darvi esecuzione) i limiti di spesa previsti nel Piano Industriale.

- 15.2. Il controllo circa la corretta esecuzione del Programma delle manutenzioni sarà espletato dalle Società Concedenti mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche in conformità con quanto previsto al successivo articolo 21 del presente Contratto, nonché sulla base delle relazioni informative che saranno presentate dall’Affittuario e delle ulteriori informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste ed acquisite dalle Concedenti ai sensi del successivo articolo 22 del presente Contratto. Resta ferma, in ogni caso, l’esclusiva responsabilità della Società Affittuaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Rami d’Azienda, in conformità con quanto previsto al precedente articolo 13 del presente Contratto.
- 15.3. In ipotesi di disaccordo tra le Parti in merito alla definizione del contenuto del Programma delle manutenzioni o alla sua materiale esecuzione, ciascuna Parte potrà comunicare all’altra il proprio dissenso, indicando le ragioni del disaccordo. A seguito di tale comunicazione, troverà applicazione la procedura di seguito disciplinata (la **“Procedura di Arbitraggio”**). Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi a tale comunicazione, le Parti negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle questioni controverse. Qualora, alla scadenza di tale termine, una o più delle ragioni di disaccordo non siano state definite, le stesse – descritte in ragionevole dettaglio – potranno essere rimesse da ciascuna Parte alla determinazione di un arbitratore unico, che agirà ai sensi dell’articolo 1349 cod. civ., individuato dalle Parti entro il 31 ottobre 2017, ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di quest’ultimo, in altro arbitratore unico nominato d’intesa tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai fini dell’espletamento del suo incarico, l’arbitratore avrà le più ampie facoltà di indagine, potrà accedere ai sistemi informatici ed ai documenti tecnici, contabili e societari nella disponibilità dell’Affittuario e delle Concedenti e potrà assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle Parti. L’arbitratore terrà conto delle osservazioni formulate per iscritto dalle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell’eventuale accoglimento o reiezione delle stesse. Resta inteso che, nelle proprie determinazioni, l’arbitratore non potrà indicare modalità di esecuzione degli interventi o soluzioni che comportino per l’Affittuario oneri superiori a quanto previsto nel Piano Industriale. Le determinazioni assunte dall’arbitratore unico avranno valore vincolante per le Parti. Tale procedura dovrà comunque essere conclusa entro il termine di 30 (trenta)

giorni di calendario dalla data della accettazione dell'incarico da parte dell'arbitratore. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà dell'arbitratore unico di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a suo insindacabile giudizio, giustificati motivi. Resta fermo quanto previsto ai successivi articoli 29 e 30 del presente Contratto.

- 15.4. Qualora in pendenza del rapporto di affitto la Società Affittuaria non dovesse provvedere alla materiale esecuzione di una o più delle opere o degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel Programma delle manutenzioni – ovvero di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria rese necessarie ed urgenti – le Società Concedenti potranno intimare all’Affittuario di eseguire gli interventi stessi fissando un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni. Qualora entro il termine intimato l’Affittuario non dia esecuzione a tali interventi ovvero non compri di avere già iniziato l’esecuzione di tali interventi da completarsi entro un termine successivo a quello intimato – ma comunque non superiore ad ulteriori 30 giorni – sarà tenuto a corrispondere alle Società Concedenti una penale pari all’importo degli interventi non eseguiti, determinato dalle Società Concedenti in riferimento ai prezzi di mercato degli interventi stessi. In caso di disaccordo sull’applicazione della penale ovvero sull’entità della stessa la questione sarà rimessa ad un arbitratore unico con le modalità previste al precedente articolo 15.3. Resta in ogni caso salvo il diritto delle Concedenti al risarcimento del maggior danno ed ogni ulteriore diritto delle Concedenti previsto ai sensi del presente Contratto e della Normativa applicabile.

ARTICOLO 16

ACQUISTO E DISMISSIONE DI BENI

- 16.1. **Dismissione di beni.** Qualora, in pendenza del rapporto di affitto, l’Affittuario ritenga che alcuni beni (che non siano inclusi nel Magazzino o nei Beni Esclusi) facenti parte di uno o più Rami d’Azienda non siano più utili al processo produttivo e/o siano divenuti o stiano per diventare tecnologicamente obsoleti, potrà darne comunicazione alle Società Concedenti titolari dei Rami d’Azienda cui tali beni pertengono al fine di ottenere il consenso scritto di queste ultime alla loro dismissione, che non potrà essere irragionevolmente negato.
- 16.2. La richiesta dell’Affittuario dovrà contenere e/o essere corredata di: (a) l’indicazione specifica e la descrizione dei beni da dismettere; (b) la descrizione dettagliata delle ragioni che ne rendono opportuna o necessaria la dismissione; (c) copia di tutta la documentazione tecnica, commerciale, amministrativa, contabile o di altra natura, afferente i beni per i quali è presentata la richiesta, che si trovi nella disponibilità dell’Affittuario. L’Affittuario dovrà inoltre fornire alla Concedente, per iscritto o con le diverse modalità con la stessa concordate, gli ulteriori elementi di informazione di

cui sia in possesso e che siano dalla Concedente ragionevolmente richiesti al fine di valutare la proposta di dismissione.

- 16.3. La Concedente interpellata, all'esito delle necessarie attività istruttorie, potrà esprimere il proprio consenso alla dismissione, indicando se intenda accettare la restituzione del bene, ovvero procedere alla cessione dello stesso conferendo apposito mandato a vendere all'Affittuario. Ove necessario, il consenso alla vendita sarà subordinato al preventivo rilascio dei necessari pareri ed autorizzazioni richiesti ai sensi della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria. Resta ferma, inoltre, la possibilità per le Parti di convenire per iscritto diverse modalità di dismissione. In ogni caso, qualora la richiesta dell'Affittuario non sia riscontrata dalle Società Concedenti interpellate entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, la stessa si intenderà accettata.
- 16.4. In caso di conferimento di mandato a vendere all'Affittuario, le Società Concedenti indicheranno altresì le modalità ritenute maggiormente idonee per lo svolgimento del processo di vendita in coerenza, tra l'altro, con le applicabili disposizioni della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria (con particolare riguardo all'articolo 42 del D.Lgs. 270/1999). Il mandato sarà conferito con rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1704 cod. civ., ed a titolo gratuito, con impegno dell'Affittuario a svolgerlo con la diligenza di cui all'articolo 1710 cod. civ. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore al valore di mercato dei beni oggetto di cessione, da determinarsi sulla base di apposita perizia di valutazione che le Concedenti provvederanno ad acquisire, a proprie spese, da uno o più esperti dalle medesime individuati. In caso di reiterazione del processo di vendita potrà farsi riferimento ai valori indicati in perizie di valutazione precedentemente acquisite dalle Concedenti, purché le medesime risultino aggiornate a non più di 180 (centottanta) giorni di calendario dalla data di avvio del processo di vendita. Il prezzo di cessione dovrà essere versato dal soggetto acquirente sul conto corrente che sarà all'uopo indicato dalla Società Concedente proprietaria del bene alienato ed alla stessa intestato. Gli adempimenti fiscali connessi alla vendita saranno in ogni caso da ascrivere alla Società Concedente proprietaria del bene oggetto della cessione.
- 16.5. **Acquisto di beni.** L'Affittuario potrà procedere all'apporto di Beni Nuovi ai Rami d'Azienda, previo – in pendenza del rapporto di affitto – ottenimento di un'autorizzazione scritta da parte della Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui tali beni devono essere apportati, che non potrà essere irragionevolmente negata.
- 16.6. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui sopra, l'Affittuario dovrà sottoporre alla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui i Beni Nuovi devono essere apportati una richiesta scritta contenente l'indicazione specifica e la descrizione dei beni che si intendono acquistare, nonché la descrizione dettagliata delle ragioni che ne rendono opportuna o necessaria l'acquisizione. L'Affittuario dovrà inoltre fornire

alla medesima Concedente, per iscritto o con le diverse modalità con la stessa concordate, gli ulteriori elementi di informazione di cui sia in possesso e che siano dalla Concedente ragionevolmente richiesti al fine di valutare la proposta. Qualora la richiesta dell'Affittuario non sia riscontrata dalla Società Concedente interpellata entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, la stessa si intenderà accolta.

16.7. Le Parti convengono che, in deroga al principio di accessione, la proprietà dei Beni Nuovi sarà riconosciuta in capo alla Società Affittuaria, ancorché tali beni siano funzionali all'esercizio dei Rami d'Azienda cui sono apportati. Le relative fatture saranno conseguentemente intestate all'Affittuario, cui saranno altresì imputati gli obblighi di registrazione delle medesime fatture. L'Affittuario potrà dedurre, per la determinazione del proprio reddito d'impresa, le quote di ammortamento relative ai Beni Nuovi apportati ai Rami d'Azienda. In caso di cessazione del rapporto di affitto per ragioni diverse dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, la proprietà dei Beni Nuovi dovrà essere trasferita in capo alla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui i medesimi pertengono, secondo le modalità previste al successivo articolo 27 del presente Contratto.

16.8. **Operazioni consentite.** Ferme restando le modalità attuative sopra indicate, la preventiva autorizzazione scritta delle Concedenti non è necessaria per il compimento delle seguenti operazioni:

- (i) operazioni di acquisto o cessione di beni mobili, ciascuna di valore complessivamente inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
- (ii) operazioni di acquisto o cessione di beni previste nell'ambito del Capitolo degli interventi tecnici ovvero nel Programma delle manutenzioni o ai sensi del Piano Ambientale, il cui costo non dovrà eccedere quanto previsto nel Piano Industriale;
- (iii) operazioni da effettuarsi nel caso in cui sussistano ragioni di particolare urgenza relative alla regolare gestione dei Rami d'Azienda (ivi incluso per prevenire, mitigare o risolvere rischi o danni relativi alla sicurezza o alla salute o alla incolumità pubblica) che non consentano di attendere i tempi di cui agli articoli 16.2., 16.3. e 16.6.

Le operazioni di cessione di beni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono eseguite dall'Affittuario con le modalità di cui all'articolo 16.4. Nei casi di cui al precedente punto (iii), l'Affittuario potrà procedere alla cessione con le modalità dal medesimo ritenute maggiormente opportune e senza attendere gli esiti della perizia di valutazione di cui al precedente articolo 16.4.; in tal caso, qualora il prezzo di cessione risulti inferiore al valore di mercato dei beni ceduti risultante dalla perizia di valutazione acquisita ai sensi del precedente articolo 16.4., l'Affittuario dovrà versare alle Concedenti la relativa differenza di valore.

ARTICOLO 17

MODIFICHE E MIGLIORIE

17.1. In pendenza del rapporto di affitto, è fatto divieto all'Affittuario di apportare modifiche o migliorie ai Rami d'Azienda, fatta unicamente eccezione per le modifiche o migliorie che:

- (i) siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda cui le modifiche o le migliorie devono essere apportate (tale autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata da parte delle Concedenti);
- (ii) siano previste nell'ambito del Capitolato degli interventi tecnici ovvero nel Programma delle manutenzioni o ai sensi del Piano Ambientale, o comunque rientrino tra le operazioni consentite ai sensi del precedente articolo 16.8.

17.2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 17.1., punto (i), l'Affittuario dovrà sottoporre alla Società Concedente titolare del Ramo d'Azienda interessato una richiesta scritta contenente l'indicazione specifica e la descrizione tecnica della modifica o della miglioria che la Società Affittuaria intende apportare, nonché la descrizione dettagliata delle ragioni che ne rendono opportuna o necessaria la realizzazione. L'Affittuario dovrà inoltre fornire alla Società Concedente interpellata, per iscritto o con le diverse modalità con la stessa concordate, gli ulteriori elementi di informazione di cui sia in possesso e che siano dalla Concedente ragionevolmente richiesti al fine di valutare la richiesta ricevuta. Qualora la richiesta dell'Affittuario non sia riscontrata dalla Società Concedente interpellata entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, la stessa si intenderà accolta.

ARTICOLO 18

CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO

18.1. Salvo il caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Scadenza o alla diversa data di cessazione del rapporto di affitto (o se successiva alla data di consegna della perizia di cui all'articolo 18.3), le Società Concedenti riconosceranno all'Affittuario un ammontare pari al minore tra i seguenti due importi (il "Conguaglio"):

- (i) la somma del valore del Capitale Proprio e della Posizione Finanziaria Netta dell'Affittuario alla Data di Scadenza (ovvero alla diversa data di cessazione del rapporto di affitto), quale risultante dal Piano Industriale;
- (ii) la somma del valore del Capitale Proprio e della Posizione Finanziaria Netta dell'Affittuario alla Data di Scadenza (ovvero alla diversa data di cessazione del

rapporto di affitto), quale risultante dalla situazione patrimoniale dell’Affittuario alla medesima data.

Rimane inteso che, ai fini del calcolo del Conguaglio di cui sopra, qualora la data di cessazione del rapporto di affitto non coincida con una data inclusa nel Piano Industriale il confronto di cui sopra sarà effettuato avendo a riferimento i valori previsti nel Piano Industriale alla data più prossima alla data di cessazione del rapporto di affitto tra quelle incluse nel Piano Industriale.

18.2. Resta inteso e convenuto tra le Parti che – fermo restando l’ammontare del Conguaglio, quale determinato ai sensi del precedente articolo 18.1. – il relativo importo sarà imputato dalle Concedenti:

- (i) a corrispettivo per la cessione del Magazzino ai sensi del Contratto Retrocessione Magazzino, avendo riguardo al valore dei beni ceduti determinato in base ai criteri fissati dalla Perizia del Magazzino;
- (ii) a corrispettivo per la cessione dei Beni Esclusi ai sensi del Contratto Retrocessione Beni Esclusi, avendo riguardo al valore dei beni ceduti determinato in base ai criteri fissati dalla Perizia Beni Esclusi;
- (iii) a corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Nuovi ai sensi del Contratto di Cessione Beni Nuovi, avendo riguardo al valore di libro dei Beni Nuovi medesimi come autorizzati ai sensi del precedente articolo 16.5., dedotti gli ammortamenti;
- (iv) per il residuo a titolo di conguaglio di fine affittanza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2561, comma 4, cod. civ.

Al riguardo, resta altresì inteso che:

- (a) qualora alla data di cessazione del rapporto di affitto l’Affittuario non disponga di Beni Esclusi di pertinenza dei Rami d’Azienda e non debba conseguentemente darsi luogo alla sottoscrizione del Contratto Retrocessione Beni Esclusi, la quota di cui al precedente punto (ii) dovrà essere computata ad incremento del conguaglio di fine affittanza di cui al punto (iv) che precede.
- (b) qualora l’Affittuario non apporti Beni Nuovi ai Rami d’Azienda in pendenza del rapporto di affitto e non debba conseguentemente darsi luogo alla sottoscrizione del Contratto Cessione Beni Nuovi, la quota di cui al precedente punto (iii) dovrà essere computata ad incremento del conguaglio di fine affittanza di cui al punto (iv) che precede.

18.3. L’obbligo di corresponsione del Conguaglio di cui al precedente articolo 18.1. è assunto da ciascuna Società Concedente in via parziaria. La ripartizione di tale

obbligo in capo a ciascuna Società Concedente sarà effettuata sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse entro la Data di Esecuzione, dal presidente del Tribunale di Milano. L'esperto indipendente dovrà effettuare la ripartizione del Conguaglio secondo criteri di proporzionalità in base ai valori di mercato dei Rami d'Azienda oggetto di cessione, avendo riguardo alla Normativa applicabile, alla relazione predisposta da Leonardo & Co. S.p.A. in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003 ed alle risultanze della Perizia del Magazzino e della Perizia Beni Esclusi. L'esperto indipendente dovrà consegnare la perizia giurata entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Scadenza o dalla diversa data di cessazione del rapporto di affitto. Le risultanze della perizia saranno vincolanti per le Parti. Tutti i costi e le spese per la predisposizione della perizia sono a carico dell'Affittuario.

- 18.4. L'obbligo di cui al precedente articolo 18.1., come sopra ripartito, sarà regolato secondo le modalità previste al successivo articolo 27.

SEZIONE VI. PIANO AMBIENTALE

ARTICOLO 19

ATTIVITÀ E MISURE DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA

- 19.1. **Attività esecutive dell'Affittuario.** L'Affittuario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, ad eseguire, sotto la vigilanza dei Commissari Straordinari e delle Società Concedenti di cui ai successivi articoli 19.6. e 19.7., le attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria previste nel Piano Ambientale, con la sola esclusione di quelle che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, siano espressamente poste a carico dei Commissari Straordinari e/o delle Società Concedenti. Le attività e misure di tutela ambientale e sanitaria di competenza dell'Affittuario ai sensi del periodo che precede dovranno essere dal medesimo eseguite nel rispetto della normativa antimafia e secondo le modalità e la tempistica prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 (ovvero ai sensi delle sue eventuali successive modificazioni), nonché in conformità con la Normativa applicabile.
- 19.2. L'Affittuario si impegna altresì ad eseguire, a propria cura e spese, ogni ulteriore attività o misura di tutela ambientale e sanitaria, diversa da quelle di cui al successivo articolo 19.4., cui il medesimo sia tenuto a dare attuazione ai sensi della Normativa applicabile, in qualità di gestore dei Rami d'Azienda.
- 19.3. In pendenza del rapporto di affitto, l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle migliorie e delle operazioni di acquisto e dismissione di

bemi di pertinenza dei Rami d'Azienda previste nell'ambito del Piano Ambientale o comunque funzionali all'attuazione delle attività di tutela ambientale e sanitaria di competenza dell'Affittuario, sono regolate secondo le disposizioni contenute ai precedenti articoli 15, 16 e 17 del presente Contratto, fermo restando che, in caso di disaccordo tra le Parti, le relative questioni controverse dovranno essere rimesse all'arbitro di cui al successivo articolo 19.7., con applicazione della procedura arbitrale ivi prevista.

- 19.4. **Attività esecutive delle Concedenti.** I Commissari Straordinari e le Concedenti si impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.4. del D.L. 191/2015, ad eseguire le attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria di cui al Piano Ambientale che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, siano espressamente poste a carico delle medesime Società Concedenti e/o dei Commissari Straordinari. Tali attività dovranno essere eseguite dai Commissari Straordinari e dalle Concedenti nel rispetto della normativa antimafia e secondo le modalità e la tempistica prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, nonché in conformità con la Normativa applicabile.
- 19.5. L'esecuzione delle attività e delle misure di cui al precedente articolo 19.4. sarà svolta dalle Società Concedenti e dai Commissari Straordinari curando l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ferma restando la possibilità per le medesime Concedenti di dare in appalto e/o in sub-appalto la realizzazione di alcune o tutte le misure e le attività di loro competenza. L'Affittuario si impegna a consentire alle Società Concedenti, ovvero ai relativi rappresentanti, dipendenti, delegati o incaricati, di accedere ai Rami d'Azienda e di ivi svolgere quanto necessario o anche solo opportuno ai fini dell'esecuzione delle attività e delle misure di cui al precedente articolo 19.4. secondo le modalità e nel rispetto della tempistica prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, nonché in conformità con la Normativa applicabile. Le attività e le misure di cui al precedente articolo 19.4 che dovranno essere implementate dalle Concedenti e dai Commissari Straordinari facendo ogni ragionevole sforzo per minimizzare l'impatto sulle attività produttive dell'Affittuario. Le Concedenti e i Commissari Straordinari dovranno trasmettere, almeno 60 giorni di calendario precedenti l'inizio delle relative attività e misure, un documento che descriva le modalità di implementazione delle attività e misure stesse, le possibili interferenze con le attività produttive dell'Affittuario e le misure adottate al fine di ridurre tali interferenze. L'Affittuario, entro 7 giorni di calendario dalla ricezione del documento potrà richiedere modifiche o proporre soluzioni alternative rispetto alle modalità di implementazione identificate dalle Concedenti e dai Commissari Straordinari. Le richieste e le proposte formulate dall'Affittuario non potranno essere rigettate dai Commissari Straordinari e dalle Concedenti senza giustificato motivo.

- 19.6. **Attività di vigilanza delle Concedenti.** La vigilanza circa la corretta esecuzione del Piano Ambientale sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione dello stesso sarà espletato dalle Società Concedenti e dai Commissari Straordinari, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.4 del D.L. 191/2015, mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche in conformità con quanto previsto al successivo articolo 21 del presente Contratto, nonché sulla base delle relazioni informative che saranno presentate dall'Affittuario e delle ulteriori informazioni che potranno essere richieste ed acquisite dalle Concedenti e dai Commissari Straordinari ai sensi del successivo articolo 22 del presente Contratto. Nell'esercizio di tali attività di vigilanza, le Concedenti e i Commissari Straordinari potranno avvalersi di propri consulenti o di altri soggetti a ciò delegati o incaricati. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Affittuaria per la corretta esecuzione di tutte le attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Piano Ambientale che non siano espressamente poste a carico delle Concedenti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 8.1. del D.L. 191/2015.
- 19.7. Nel caso in cui le Società Concedenti e i Commissari Straordinari rilevino una non corretta esecuzione del Piano Ambientale, gli stessi comunicheranno tale circostanza all'Affittuario, indicando le misure da assumere. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi a tale comunicazione, le Parti si incontreranno per definire le migliori modalità per il superamento della situazione rilevata. Qualora, alla scadenza di tale termine, tali modalità non dovessero essere concordate, ciascuna Parte potrà rimettere la questione controversa alla determinazione di un arbitro unico, individuato sin d'ora dalle Parti nel Professor Maurizio Onofrio, ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, in altro arbitro unico nominato d'intesa tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai fini dell'espletamento del suo incarico, l'arbitro avrà i più ampi poteri di ispezione e di esibizione anche relativamente ai sistemi informatici ed ai documenti tecnici, contabili e societari nella disponibilità dell'Affittuario, delle Concedenti e dei Commissari Straordinari e potrà assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle Parti. L'arbitro dovrà assicurare il contraddittorio tra le Parti e deciderà con provvedimento sinteticamente motivato. Resta inteso che l'arbitro non potrà indicare modalità di esecuzione degli interventi o soluzioni che comportino per l'Affittuario oneri superiori a quanto previsto nel Piano Industriale e/o nel Piano Ambientale. La decisione dovrà comunque essere assunta entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà dell'arbitro unico di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a suo insindacabile giudizio, giustificati motivi. Resta fermo quanto previsto ai successivi articoli 29 e 30 del presente Contratto.

19.8. L'Affittuario si impegna a continuare a valutare l'utilizzo della tecnologia DRI e dell'implementazione di tale tecnologia presso l'impianto di Taranto allorquando tale tecnologia si dimostri tecnicamente preferibile rispetto alla tecnologia attualmente in uso presso il medesimo impianto anche a fini ambientali ed a condizione che si verifichino le condizioni di sostenibilità economica, coerenti con il Piano Industriale, descritte in un allegato che sarà preparato dall'Affittuario e concordato con le Concedenti entro il 30 Settembre 2017 (il quale sarà allegato al presente Contratto quale Allegato 9).

19.9. L'Affittuario si impegna a continuare a valutare lo sviluppo e l'applicazione delle seguenti tecnologie ai fini di una ulteriore riduzione dell'impatto ambientale dell'impianto di Taranto:

- (i) separazione magnetica delle scorie fini del BOF (Convertitore);
- (ii) nastri trasportatori elettrostatici per il contenimento delle polveri;
- (iii) tecnologie per la riduzione delle polveri;
- (iv) tecnologie per il trattamento delle acque.

Successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 con il quale sia disposta l'autorizzazione delle modifiche ed integrazioni al Piano DPCM 2014, le Parti si incontreranno e discuteranno il grado di sviluppo raggiunto dalle tecnologie sopra indicate al fine di valutarne l'eventuale attuazione presso il sito di Taranto.

19.10. L'Affittuario si obbliga a inserire nella Domanda Autorizzazione Piano Ambientale un impegno a completare il progetto approvato con Decreto Ministeriale 24 Febbraio 2015, n. 31 relativo alla copertura dei parchi primari (Prescrizione 1 del Decreto AIA 26 ottobre 2012, come successivamente modificato dal Piano DPCM 2014) entro 36 mesi dalla Data di Esecuzione, salvo modifiche richieste da terzi o dettate da circostanze impreviste o necessità di ulteriori permessi o autorizzazioni.

19.11 Successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 con il quale sia disposta l'autorizzazione delle modifiche ed integrazioni al Piano DPCM 2014, le Parti si incontreranno al fine di discutere e concordare in buona fede le modalità tecnico-operative per conseguire la più rapida e più efficiente attuazione da parte delle Concedenti e dei Commissari Straordinari, nelle more della Data di Esecuzione, degli interventi previsti sia dal suddetto decreto di autorizzazione delle modifiche ed integrazioni al Piano DPCM 2014 che dal Piano DPCM 2014.

19.12 Successivamente alla Data di Esecuzione, qualora per taluno degli interventi previsti dal Piano Ambientale sia disponibile una ingegnerizzazione o uno stato di esecuzione più avanzato rispetto a quanto atteso, l'Affittuario si impegna alla

attuazione dei detti interventi secondo una tempistica più contenuta rispetto a quella prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 con il quale sia disposta l'autorizzazione delle modifiche ed integrazioni al Piano DPCM 2014.

ARTICOLO 20

RISORSE FINANZIARIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE

- 20.1. I costi e gli oneri relativi all'esecuzione del Piano Ambientale sono a carico dell'Affittuario, ad eccezione dei costi e degli oneri relativi all'esecuzione delle attività e delle misure previste nell'ambito del Capitolato Decontaminazioni, le quali saranno oggetto dei Rimborsi Decontaminazioni secondo quanto in appresso riportato.
- 20.2. L'esecuzione delle attività e delle misure di competenza dei Commissari Straordinari e/o delle Società Concedenti ai sensi del precedente articolo 19.4. saranno effettuate dalle medesime Concedenti:
- (i) quanto alle attività previste nel Capitolato Decontaminazioni, mediante impiego di risorse finanziarie a valere sul Rimborso Decontaminazioni sino al loro esaurimento;
 - (ii) quanto alle attività non comprese nel Capitolato Decontaminazioni, mediante impiego di Risorse Finanziarie Ambientali, ove non necessarie ad integrazione del Rimborso Decontaminazioni per il completamento del Capitolato Decontaminazioni.
- 20.3. In relazione alle attività esecutive del Piano Ambientale di competenza dell'Affittuario, le Società Concedenti metteranno a disposizione dell'Affittuario, su base trimestrale anticipata, le risorse finanziarie relative ai costi che l'Affittuario dovrà sostenere nel trimestre successivo per l'esecuzione delle misure e delle attività previste nel Capitolato Decontaminazioni, a valere sui Rimborsi Decontaminazioni e nei limiti del relativo ammontare dedotta la quota parte destinata a copertura dei costi relativi alle attività di competenza delle Società concedenti inerenti il Capitolato Decontaminazioni.
- 20.4. I Rimborsi Decontaminazioni da erogarsi all'Affittuario ai sensi del precedente articolo 20.3, saranno versati dalle Società Concedenti all'Affittuario in via anticipata trimestrale, in più soluzioni, ciascuna di importo unitario non superiore all'ammontare del Performance Bond (dedotti gli importi eventualmente già escussi e non ricostituiti), sulla base di stati di avanzamento dei lavori predisposti con cadenza trimestrale (ovvero con la diversa cadenza che si renda necessaria ai sensi del Decreto Interministeriale) ed approvati secondo modalità, termini e condizioni puntualmente definiti nel Capitolato Decontaminazioni e, comunque, in conformità con le previsioni del Decreto Interministeriale, in quanto applicabile. Nei 90 (novanta) giorni di calendario successivi alla data di ciascun versamento effettuato dalle Società Concedenti all'Affittuario a valere sui Rimborsi Decontaminazioni, la Società

Affittuaria dovrà trasmettere alle Concedenti il consuntivo delle spese sostenute, unitamente a copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai lavori di cui allo stato di avanzamento posto a base del versamento effettuato. Qualora in base a tale consuntivo l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dall'Affittuario risulti eccedere l'importo versato in via anticipata dalle Concedenti, queste ultime provvederanno, nei successivi 30 (trenta) giorni di calendario, a corrispondere detta eccedenza alla Società Affittuaria.

- 20.5. L'effettuazione di ciascun versamento a valere sui Rimborsi Decontaminazioni è in ogni caso subordinata alla preventiva verifica da parte delle Società Concedenti e dei Commissari Straordinari – anche mediante lo svolgimento di verifiche ed ispezioni con le modalità di cui al successivo articolo 21 del presente Contratto – circa la corretta esecuzione da parte dell'Affittuario delle attività e delle misure previste per il trimestre precedente nel Capitolato Decontaminazioni. Nell'esercizio di tali attività di verifica, le Concedenti e i Commissari Straordinari potranno avvalersi di propri consulenti o di altri soggetti a ciò delegati o incaricati.
- 20.6. I versamenti a valere sui Rimborsi Decontaminazioni saranno effettuati dalle Società Concedenti mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che dovranno essere indicate dall'Affittuario entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti la data prevista per il pagamento, subordinatamente alla disponibilità delle necessarie Risorse Finanziarie Ambientali. Con riferimento alle risorse eventualmente rinvenienti dal Prestito Obbligazionario, il relativo impegno di spesa sarà assolto a valere sul Patrimonio Destinato.
- 20.7. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 21, 22 e 23 del presente Contratto, l'Affittuario si impegna a:
- (i) conservare, almeno sino alla scadenza del secondo anno successivo alla data di integrale esecuzione del Piano Ambientale, e rendere disponibile alle Società Concedenti, entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta, la documentazione amministrativa, fiscale e contabile relativa alle attività ed agli investimenti effettuati in esecuzione del Capitolato Decontaminazioni o comunque afferente all'impiego delle risorse erogate a valere sul Rimborso Decontaminazioni;
 - (ii) fornire alle Società Concedenti e ai Commissari Straordinari il rendiconto periodico delle attività e degli investimenti effettuati in esecuzione del Capitolato Decontaminazioni e, comunque, dell'impiego delle risorse ricevute a valere sul Rimborso Decontaminazioni, secondo modalità e tempistiche tali da consentire l'esatto e puntuale adempimento, da parte delle Concedenti, agli obblighi informativi e di rendicontazione sulle medesime incombenze ai sensi del Decreto Interministeriale e/o della Normativa applicabile;

- (iii) fornire alle Società Concedenti e ai Commissari Straordinari, entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta, ogni ulteriore elemento di informazione o documento afferente le attività e gli investimenti effettuati in esecuzione del Capitolato Decontaminazioni o, comunque, l'impiego delle risorse ricevute a valere sul Rimborso Decontaminazioni, che si trovi nella disponibilità dell'Affittuario e che debba essere acquisito dalle Società Concedenti e dai Commissari Straordinari allo scopo di adempiere agli obblighi informativi e di rendicontazione sui medesimi incombeni ai sensi del Decreto Interministeriale e/o della Normativa applicabile.

SEZIONE VII. ALTRI DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

ARTICOLO 21

ISPEZIONI E VERIFICHE

- 21.1. Per la sola intera durata del rapporto di affitto, le Società Concedenti avranno diritto, previo preavviso scritto da darsi all'Affittuario con un congruo anticipo, comunque non inferiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, e secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale, di accedere ai Rami d'Azienda e di svolgere ispezioni, controlli e verifiche, a proprie spese ed anche a mezzo di consulenti e tecnici incaricati, al fine di controllare la corretta conservazione dei Rami d'Azienda e la conformità della gestione a quanto previsto nel Piano Industriale, nel Programma delle manutenzioni e nel Capitolato degli interventi tecnici. Ai fini della verifica della corretta esecuzione del Piano Ambientale, ivi inclusa la realizzazione delle misure e delle attività di cui al Capitolato Decontaminazioni, tali poteri di ispezione e verifica sono attribuiti alle Concedenti e ai Commissari Straordinari – che li potranno esercitare anche a mezzo di consulenti e tecnici incaricati – sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione dello stesso Piano Ambientale.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI INFORMATIVI

- 22.1. **Obblighi informativi dell'Affittuario.** L'Affittuario si impegna, per l'intera durata del rapporto di affitto, a mantenere informate le Società Concedenti, mediante l'invio di relazioni informative trimestrali e degli ulteriori elementi di informazione che siano ragionevolmente richiesti dalle medesime Concedenti, in merito a:
- (i) l'adempimento degli obblighi riguardanti i Dipendenti ed il mantenimento dei Livelli Occupazionali;
 - (ii) l'esecuzione del Piano Industriale;

- (iii) Peseecuzione del Capitolato degli interventi tecnici;
- (iv) Peseecuzione del Programma delle manutenzioni;
- (v) Peseecuzione del Piano Ambientale, con riferimento anche all'attuazione delle attività e delle misure di cui al Capitolato Decontaminazioni.

- 22.2. L'Affittuario si impegna altresì, per l'intera durata del rapporto di affitto, a mantenere informate le Società Concedenti in merito a qualsivoglia atto o provvedimento di autorità amministrative o giudiziarie che sia comunicato o notificato alla Società Affittuaria e che abbia ad oggetto l'apertura di indagini o l'irrogazione di sanzioni o di misure cautelari, afferenti o comunque connessi alla gestione e conservazione dei Rami d'Azienda ovvero all'esecuzione del Piano Industriale o del Piano Ambientale. A tale fine, fatta unicamente eccezione per i casi in cui ciò non sia consentito ai sensi della Normativa applicabile, l'Affittuario si impegna, in particolare, a trasmettere copia integrale di detti atti o provvedimenti alla Società Concedenti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della loro ricezione.
- 22.3. In caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, gli impegni dell'Affittuario di cui ai precedenti articoli 22.1. e 22.2. si intendono estesi anche al biennio successivo alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti e, limitatamente agli obblighi informativi inerenti al mantenimento dei Livelli Occupazionali, per l'intero periodo di durata del Piano Industriale.
- 22.4. L'Affittuario si impegna altresì ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 1, comma 8-*bis* del D.L. 191/2015 e ad ogni ulteriore obbligo informativo previsto ai sensi della Normativa al medesimo applicabile.
- 22.5. **Obblighi informativi delle Concedenti.** Le Concedenti si impegnano, a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e per l'intera durata del rapporto di affitto, a mantenere informato l'Affittuario in merito a qualsivoglia atto o provvedimento di autorità amministrative o giudiziarie che sia comunicato o notificato alle Società Concedenti e che abbia ad oggetto l'apertura di indagini o l'irrogazione di sanzioni o di misure cautelari, afferenti o comunque connessi alla gestione e conservazione dei Rami d'Azienda ovvero all'esecuzione del Piano Industriale o del Piano Ambientale. A tale fine, fatta unicamente eccezione per i casi in cui ciò non sia consentito ai sensi della Normativa applicabile, le Concedenti si impegnano, in particolare, a trasmettere copia integrale di detti atti o provvedimenti all'Affittuario entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della loro ricezione.
- 22.6. **Partecipazione Itabrasco e Contratto Itabrasco.** Ilva si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 cod. civ., a far sì che per l'intera durata del rapporto di affitto:
- (i) siano fornite alla Società Affittuaria le informazioni afferenti la gestione di Itabrasco che si trovino nella propria disponibilità e/o nella disponibilità di Ilva

Commerciale, fatti salvi i casi in cui la divulgazione di tali informazioni non sia consentita ai sensi della Normativa applicabile ovvero da pregressi impegni contrattuali assunti da Itabasco, da Ilva Commerciale o dalle Società Concedenti;

- (ii) Ilva Commerciale eserciti i diritti e le prerogative alla medesima spettanti in forza della Partecipazione Itabasco e del Contratto Itabasco previa consultazione dell'Affittuario e tenendo conto delle indicazioni e delle richieste che siano al riguardo motivatamente formulate dalla Società Affittuaria, ove ciò sia ragionevolmente possibile e non comporti pregiudizio a Ilva e/o a Ilva Commerciale;
- (iii) Ilva Commerciale eserciti i diritti e le prerogative che le sono riconosciute in forza della Partecipazione Itabasco e/o del Contratto Itabasco facendo quanto ragionevolmente possibile allo scopo di procurare – allorché si renda necessario procedere alla nomina o alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione di Itabasco – la nomina di 2 (due) amministratori che riscontrino il gradimento della Società Affittuaria. A tale fine, Ilva provvederà, con congruo anticipo rispetto alle date previste per la nomina e, se del caso, la sostituzione, di componenti del consiglio di amministrazione di Itabasco, a consultare la Società Affittuaria allo scopo di individuare uno o più soggetti che riscontrino il gradimento del medesimo Affittuario.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

- 23.1. Per l'intera durata del rapporto di affitto, l'Affittuario si impegna a tenere una contabilità separata per quanto attiene la gestione di ciascuno dei Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto. A tal fine, il sistema contabile-gestionale dell'Affittuario dovrà essere strutturato in 6 divisioni operativo-contabili, corrispondenti ai rispettivi Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto (le "Divisioni"). Ciascuna Divisione predisporrà su base mensile ed entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun mese la documentazione contabile facendo applicazione dei principi contabili impiegati dall'Affittuario. Resta inteso che, nel caso in cui l'Affittuario sia tenuto alla retrocessione dei Rami d'Azienda ai sensi dell'articolo 27, l'Affittuario dovrà predisporre e consegnare alle Concedenti, entro 90 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Scadenza o alla diversa data in cui venga a cessare il rapporto di affitto, una situazione patrimoniale relativa a ciascun Ramo d'Azienda redatta facendo applicazione dei Principi Contabili.
- 23.2. Entro e non oltre 80 (ottanta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, l'Affittuario predisporrà e trasmetterà alle Concedenti la situazione patrimoniale di

ciascun Ramo d'Azienda aggiornata alla Data di Esecuzione (le **“Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione”**), redatta sulla base dei Principi contabili, così come applicati nella Situazione Patrimoniale di Riferimento di ciascun Ramo d'Azienda. L'Affittuario si impegna altresì a predisporre e trasmettere alle Concedenti, con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre successivo alla Data di Esecuzione (incluso) e per l'intera durata del rapporto di affitto, la situazione patrimoniale aggiornata di ciascun Ramo d'Azienda, anch'esse da redigersi sulla base dei Principi contabili, così come applicati nella Situazione Patrimoniale di Riferimento di ciascun Ramo d'Azienda.

- 23.3. Le Società Concedenti avranno diritto di verificare i contenuti e la correttezza delle situazioni patrimoniali predisposte dall'Affittuario ai sensi del precedente articolo 23.2, ivi incluse – senza intento limitativo – le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione, e potranno richiedere all'Affittuario di avere accesso alle scritture contabili, alla documentazione ed alle informazioni all'uopo necessarie. All'Affittuario è riconosciuto il diritto di accedere alle scritture contabili delle Concedenti nei limiti di quanto necessario alla tenuta della propria contabilità ed all'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti nel presente Contratto.
- 23.4. Nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui l'Affittuario abbia trasmesso alle Concedenti le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione le Società Concedenti potranno comunicare alla Società Affittuaria il proprio dissenso rispetto ai contenuti delle situazioni patrimoniali trasmesse, dandone avviso scritto contenente la descrizione delle ragioni del proprio dissenso. In caso di mancata comunicazione del dissenso nel termine di cui sopra, le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione si considereranno definitive e vincolanti tra le Parti.
- 23.5. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui le Concedenti abbiano comunicato il proprio dissenso ai sensi del precedente articolo 23.4., le Parti negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle rispettive differenze di opinione. Qualora, alla scadenza di tale termine, una o più delle ragioni di disaccordo non siano state definite, le stesse – descritte in ragionevole dettaglio – potranno essere rimesse da ciascuna Parte alla determinazione di un revisore contabile, che agirà ai sensi dell'articolo 1349 cod. civ., individuato sin d'ora dalle Parti in Reconta Ernst & Young S.p.A., ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, in altro revisore contabile nominato d'intesa tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Tale procedura dovrà comunque essere conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della accettazione dell'incarico da parte del revisore. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà del revisore di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a suo insindacabile giudizio, giustificati motivi. Le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione stabilite di comune accordo tra le Parti o le cui

questioni controverse siano state determinate dal revisore si considereranno definitive e vincolanti tra le Parti.

- 23.6. Il revisore incaricato ai sensi del precedente articolo 23.5. svolgerà il proprio incarico come segue: (i) avrà le più ampie facoltà di indagine, potendo accedere ai sistemi informatici ed ai documenti e ai libri contabili dell’Affittuario e delle Concedenti, nonché assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle stesse; (ii) farà applicazione dei Principi contabili, in continuità rispetto ai criteri applicati nelle Situazioni Patrimoniali di Riferimento, senza facoltà di assumere determinazioni in via equitativa se non nei termini strettamente necessari ai fini della risoluzione di questioni non previste da tali principi; (iii) terrà conto delle osservazioni, rilievi e contestazioni formulati per iscritto dalle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell’eventuale accoglimento o reiezione degli stessi; (iv) limiterà il proprio esame alle questioni controverse; (v) dopo aver provveduto alla determinazione delle questioni controverse, effettuerà la verifica della situazione patrimoniale dei Rami d’Azienda relativamente a tali questioni controverse; (vi) comunicherà per iscritto alle Parti la verifica della situazione patrimoniale dei Rami d’Azienda.

SEZIONE VIII. DECORRENZA DEL RAPPORTO DI AFFITTO

ARTICOLO 24

CONDIZIONI SOSPENSIVE

- 24.1. L’efficacia del presente Contratto – ad eccezione di quanto disposto dal presente articolo 24, nonché dagli articoli 1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.1, 6.4, 8, 9, 10, 22.5, 25, 28, 31, 32, 33, 34 e 35, la cui efficacia decorre dalla Data di Sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto all’art. 24.7 – è subordinata all’avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:
- (a) il verificarsi, per ciascuna Autorità di Concorrenza competente a pronunciarsi in tutto o in parte sull’Operazione, eventualmente anche a seguito di rinvio, di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
 - (i) la mancata apertura dell’istruttoria nei termini di legge da parte dell’Autorità di Concorrenza o l’adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere; ovvero
 - (ii) il rilascio dell’autorizzazione al compimento dell’Operazione da parte dell’Autorità di Concorrenza a seguito dell’apertura dell’istruttoria;
 - (b) l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 con il quale sia disposta:
 - (i) l’autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l’esercizio degli impianti previste

nell'ambito del Piano Ambientale ed oggetto della Domanda Autorizzazione Piano Ambientale;

- (ii) il differimento del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo del D.L. 1/2015 in conformità con quanto richiesto nella Domanda Autorizzazione Piano Ambientale;
 - (c) il verificarsi, con riferimento all'Istanza di Patteggiamento, di una delle seguenti circostanze:
 - (i) il mancato intervenuto accoglimento (ovvero l'espresso rigetto), per qualsiasi ragione, dell'Istanza di Patteggiamento entro la data in cui – a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti ovvero all'esito della procedura di arbitraggio di cui al successivo articolo 24.6. – risultino avverate le condizioni di cui alle lettere (a), (b), (d), (e) ed (f) del presente articolo; ovvero
 - (ii) l'accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento ed il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'Operazione da parte della competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 231/2001;
 - (d) l'avvio ed espletamento della Procedura Sindacale e la stipula, ad esito della stessa, dell'Accordo Sindacale;
 - (e) la espressa indicazione, da parte della competente autorità fiscale, del trattamento fiscale applicabile al Contratto;
 - (f) la consegna all'Affittuario di copia definitiva della relazione di riferimento predisposta in relazione al sito produttivo Ilva di Taranto ai sensi del decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272.
- 24.2. Resta inteso tra le Parti che le condizioni di cui al precedente articolo 24.1., lettere (b), (d) (con esclusivo riferimento alla stipula dell'Accordo Sindacale), (e) ed (f) si intendono apposte nell'esclusivo interesse dell'Affittuario che, pertanto, potrà rinunciarvi in tutto o in parte dandone comunicazione per iscritto alle Concedenti entro la scadenza del termine di cui al successivo articolo 24.7., paragrafo (i), come eventualmente prorogato ai sensi del medesimo articolo 24.7.
- 24.3. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per il compimento di tutto quanto necessario ai fini del sollecito avveramento delle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1.

Con specifico riferimento alla condizione di cui al precedente articolo 24.1, lettera (a), l'Affittuario si impegna a:

- (i) a depositare presso la Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza la documentazione preliminare relativa all'Operazione entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione e a comunicare formalmente l'Operazione alle competenti Autorità di Concorrenza senza indugio e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione;
 - (ii) proporre attivamente ed eseguire soluzioni idonee ad assicurare una tempestiva autorizzazione dell'Operazione da parte delle competenti Autorità di Concorrenza; e
 - (iii) fermo restando l'integrale adempimento dell'obbligo previsto al precedente paragrafo (ii), non proporre né accettare alcuna condizione eventualmente richiesta dalle competenti Autorità di Concorrenza che abbia come effetto la cessione di beni compresi nei Rami d'Azienda o un impatto sui limiti produttivi dei Rami d'Azienda o sui Livelli Occupazionali previsti nel Piano Industriale.
- 24.4. Ciascuna Parte invierà alle altre Parti copia delle comunicazioni, delle istanze, degli atti e dei provvedimenti trasmessi o ricevuti in relazione o ai fini dell'avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 24.1, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli atti, comunicazioni ed i provvedimenti trasmessi e ricevuti alle o dalle Autorità di Concorrenza competenti a pronunciarsi sull'Operazione, lo sviluppo delle interlocuzioni intrattenute con le medesime autorità in qualsiasi forma o modalità, direttamente o per il tramite dei propri consulenti, e la tempestica attesa per la conclusione del procedimento autorizzatorio. Resta fermo quanto previsto dal precedente articolo 8.4. Le Concedenti si impegnano a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie al fine di rispettare il termine di cui all'art. 24.3(i) e di rispondere alle richieste di informazioni dell'Autorità di Concorrenza, nonché a cooperare con l'Affittuario e i Soci dell'Affittuario nell'interlocuzione con le Autorità di Concorrenza al fine di agevolare l'ottenimento della loro autorizzazione entro il termine di cui al successivo articolo 24.7(i), restando in ogni caso espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità delle Concedenti nei confronti dell'Affittuario in merito agli esiti delle procedure dal medesimo Affittuario incardinate avanti alle competenti Autorità di Concorrenza che restano nell'esclusivo perimetro di responsabilità dell'Affittuario.
- 24.5. Qualora, in qualsiasi momento antecedente la Data di Esecuzione, una delle Parti abbia evidenza della sussistenza di circostanze che possano pregiudicare con ragionevole certezza l'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 24.1(a)(i) senza l'applicazione di condizioni di cui al precedente articolo 24.3(iii), dovrà dare immediata comunicazione di tali circostanze alle altre Parti, indicando le proposte o soluzioni che ne consentirebbero il superamento. Nei successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi le Parti discuteranno in buona fede le proposte o soluzioni per il

superamento delle suddette circostanze al fine dell'avveramento della condizione di cui sopra. In caso di disaccordo tra le Parti in merito alla sussistenza delle suddette circostanze ostative ovvero alle soluzioni da implementare per il relativo superamento, decorso il termine di cui al periodo precedente ciascuna Parte potrà fare ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo articolo 24.6, fermo restando che le condizioni di cui al precedente articolo 24.3(iii) non potranno in alcun caso essere proposte o accettate senza il preventivo consenso scritto delle Concedenti.

24.6. L'avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 24.1. dovrà essere comunicato senza indugio dalla Parte che per prima ne abbia conoscenza alle altre Parti. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'intervenuto avveramento di una o più delle condizioni di cui al precedente articolo 24.1., ciascuna Parte, nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di cui al precedente periodo, potrà comunicare alle altre il proprio disaccordo, indicando le ragioni del dissenso. Nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi a tale comunicazione di disaccordo, le Parti negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle questioni controverse. Qualora, alla scadenza di tale termine, una o più delle ragioni di disaccordo non siano state definite, le stesse – descritte in ragionevole dettaglio – potranno essere rimesse da ciascuna Parte alla determinazione di un arbitratore unico, che agirà ai sensi dell'articolo 1349 cod. civ., di volta in volta nominato d'intesa tra le Parti in base alla natura della condizione sospensiva oggetto di contestazione o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai fini dell'espletamento del suo incarico, l'arbitratore avrà le più ampie facoltà di indagine, potrà accedere ai sistemi informatici ed ai documenti tecnici, contabili e societari nella disponibilità dell'Affittuario e delle Concedenti e potrà assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle Parti. L'arbitratore terrà conto delle osservazioni formulate per iscritto dalle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse. Le determinazioni assunte dall'arbitratore unico avranno valore vincolante per le Parti. Tale procedura dovrà comunque essere conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della accettazione dell'incarico da parte dell'arbitratore. I costi di tale procedura saranno posti a carico della Parte soccombente, fatta salva la facoltà dell'arbitratore unico di addebitare tali costi ripartendoli in maniera paritaria, o in diversa misura, tra le Parti quando ne ricorrano, a suo insindacabile giudizio, giustificati motivi.

24.7. Nel caso in cui:

- (i) le condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1. non si siano verificate – ovvero, ove consentito, non abbiano formato oggetto di rinuncia

da parte dell’Affittuario ai sensi del precedente articolo 24.2. – entro il 30 giugno 2018;

- (ii) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 8.1. del D.L. 191/2015 menzionato alla lettera (b) dell’articolo 24.1. che precede sia stato tempestivamente impugnato innanzi alle autorità competenti ed il ricorrente ne abbia ottenuto la sospensione dell’efficacia;

il presente Contratto, e tutte le attività poste in essere successivamente alla Data di Sottoscrizione, si intenderanno non produttivi di alcun effetto, né alcuna responsabilità potrà derivarne in capo alla Società Affittuaria e/o alle Società Concedenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 24.8., 31, 32, 34 e 35.

Le Concedenti si riservano, anche su richiesta scritta della Società Affittuaria, di prorogare il termine di cui al precedente punto (i) per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 90 (novanta) giorni di calendario; le Parti, di comune accordo tra loro, potranno convenire per iscritto ulteriori proroghe del medesimo termine.

- 24.8. Resta espressamente inteso che il compimento di attività volte ad impedire o ritardare il verificarsi delle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1. costituirà inadempimento grave dell’Affittuario alle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e – salvo che l’Affittuario non vi abbia posto rimedio entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta da parte delle Concedenti – darà diritto alle Società Concedenti di escutere il Performance Bond di cui al successivo articolo 28, fatto salvo il diritto delle Concedenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 25

DATA DI ESECUZIONE E GESTIONE INTERINALE

- 25.1. **Data di Esecuzione.** Salvo diversa intesa scritta tra le Parti, gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto, e ciò a valere anche ai fini fiscali, inizieranno a decorrere dalle ore 18:00 del 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui risulti – a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti – che tutte le condizioni sospensive di cui al precedente articolo 24.1. si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell’Affittuario (la “**Data di Esecuzione**”).
- 25.2. Alla Data di Esecuzione, le Concedenti, in un unico contesto, attueranno la consegna dei Rami d’Azienda oggetto di affitto redigendo, congiuntamente all’Affittuario, apposito verbale e sottoscriveranno il Contratto Cessione Magazzino, il Contratto d’Affitto Francese nonché, in caso di esercizio dell’Opzione di Acquisto, il Contratto Cessione Beni Esclusi.

- 25.3. **Gestione interinale.** Nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Esecuzione, le Società Concedenti si impegnano a proseguire l'esercizio dell'attività dei Rami d'Azienda in modo prudente e senza eccedere i limiti della normale ed ordinaria attività, nel rispetto di ogni applicabile Normativa, anche in materia di Amministrazione Straordinaria.
- 25.4. In particolare, le Concedenti, salvo che non sia diversamente previsto ai sensi del presente Contratto ovvero salvo previo assenso scritto dell'Affittuario, si impegnano a fare tutto quanto ragionevolmente nella loro possibilità e legalmente consentito, anche ai sensi della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria, per:
- (i) proseguire senza soluzione di continuità l'attività di impresa di cui ai Rami d'Azienda in coerenza con la precedente gestione;
 - (ii) mantenere l'operatività degli impianti di cui ai Rami d'Azienda;
 - (iii) mantenere la consistenza e la composizione del Magazzino e dei Beni Esclusi di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda a livelli ed in condizioni tali da non compromettere l'ordinaria prosecuzione dell'attività di impresa;
 - (iv) non compiere alcun atto di disposizione, di vendita, di concessione di ipoteca o di imposizione di altro gravame su alcuno dei cespiti materiali ed immateriali facenti parte dei Rami d'Azienda che ecceda il normale esercizio dell'attività di impresa coerente con la precedente gestione;
 - (v) non stipulare Contratti Trasferiti che eccedano, per oggetto, termini e condizioni, l'ordinaria attività di impresa delle stesse, così come condotta fino alla Data di Sottoscrizione;
 - (vi) far sì che ogni Contratto Trasferito che sarà stipulato o rinnovato successivamente alla Data di Sottoscrizione (a) contenga una clausola di recesso *ad nutum* che può essere esercitata dall'Affittuario e/o dalle Concedenti senza incorrere in penali, pagamenti o responsabilità di sorta nei confronti della controparte contrattuale, ovvero (b) abbia alla Data di Esecuzione una durata residua inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario (quanto previsto alla presente lettera (b) non trova applicazione con riferimento ai contratti relativi a prestazioni di servizi, che dovranno necessariamente avere le caratteristiche di cui al punto (a).
- 25.5. Le Società Concedenti si impegnano a fornire all'Affittuario, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione l'elenco, aggiornato alla medesima Data di Sottoscrizione, dei Contratti Trasferiti in essere, con indicazione di quelli aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 4.1. Il medesimo elenco, debitamente aggiornato, sarà trasmesso dalle Società Concedenti all'Affittuario:

- (i) ogni 20 Giorni Lavorativi, per l'intera durata del periodo di gestione interinale;
e
- (ii) da ultimo, il settimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione.

Analogamente, non più tardi di 15 Giorni Lavorativi precedenti la Data di Esecuzione, le Concedenti dovranno fornire all'Affittuario una versione aggiornata degli Allegati 12, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34 e 39, che dovranno essere stati predisposti dalle Concedenti in consultazione con l'Affittuario.

25.6. Dopo la Data di Sottoscrizione l'Affittuario avrà il diritto di nominare fino a 5 rappresentanti a cui dovrà essere consentito di richiedere a, e ricevere da, le Concedenti e i Commissari Straordinari informazioni e documentazione (anche avendo accesso al management e ai siti industriali delle Concedenti durante il normale orario di lavoro e subordinatamente a un preavviso di 5 (cinque) Giorni Lavorativi) relativamente alla gestione dei Rami d'Azienda tra la data della loro nomina e la Data di Esecuzione, con particolare riguardo agli investimenti anche ambientali (gli "Osservatori"). Inoltre le Parti convengono di costituire, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione un comitato consultivo composto da 6 membri – 3 designati dalle Concedenti e i restanti 3 dall'Affittuario (il quale, a scanso di equivoci, può designare uno o più degli Osservatori in tale posizione) – (il "**Comitato Consultivo**") che sarà convocato e si riunirà su base settimanale (o con la diversa frequenza che i membri concorderanno) con l'obiettivo di consultarsi, analizzare e discutere congiuntamente ogni questione relativa alla gestione dei Rami d'Azienda da parte delle Concedenti tra la data di costituzione di detto Comitato Consultivo e la Data di Esecuzione, con particolare riguardo all'implementazione e alla programmazione degli investimenti anche ambientali. Resta inteso che gli Osservatori o i membri del Comitato Consultivo nominati dall'Affittuario (i) non saranno in alcun caso autorizzati a ricevere alcuna informazione sensibile ai fini antitrust e (ii) non potranno in alcun caso assumere o esercitare poteri decisionali in relazione alla gestione dei Rami d'Azienda.

25.7. Le Società Concedenti si impegnano altresì a:

- (i) consentire all'Affittuario di continuare a svolgere, sino alla Data di Esecuzione, la Due Diligence;
- (ii) fornire all'Affittuario agli Osservatori o ai membri del Comitato Consultivo nominati dall'Affittuario, per iscritto ed entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della rispettiva richiesta, le informazioni che tali soggetti eventualmente richiedano in merito a circostanze, eventi e decisioni attinenti la gestione interinale dei Rami d'Azienda;
- (iii) fornire all'Affittuario, ogni 20 Giorni Lavorativi per l'intera durata del periodo di gestione interinale e, da ultimo, il settimo Giorno Lavorativo antecedente la

Data di Esecuzione, l'indicazione di tutte le operazioni compiute che abbiamo comportato variazioni nella consistenza e composizione dei Beni Esclusi di proprietà di ciascuna Concedente.

25.8. Nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti, con il coinvolgimento del Comitato Consultivo, condivideranno il cronoprogramma delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che le Società Concedenti dovranno eseguire nel periodo di gestione interinale, fermo restando che:

- (i) in caso di disaccordo tra le Parti in merito alla definizione del cronoprogramma o alle modalità di esecuzione dello stesso, le relative questioni controverse potranno essere rimesse all'arbitro di cui al precedente articolo 19.7., con applicazione della procedura arbitrale ivi prevista;
- (ii) in ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata dall'Affittuario alle Società Concedenti e/o ai Commissari Straordinari in caso di ritardo nell'esecuzione o di mancata esecuzione, in tutto o in parte, di alcune o tutte le attività e misure previste nel cronoprogramma di cui sopra.

Resta inteso che gli investimenti eseguiti dalle Concedenti nel periodo di gestione interinale per la realizzazione di attività e misure di tutela ambientale e sanitaria previste a carico dell'Affittuario nel Piano Ambientale come approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, la cui esecuzione da parte delle Concedenti si renda necessaria per ottemperare a termini o prescrizioni contenuti nella Normativa applicabile, dovranno formare oggetto di rimborso da parte dell'Affittuario entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Esecuzione. L'obbligo di rimborso è subordinato alla preventiva condivisione tra le Parti delle modalità di attuazione di tali attività e misure e i relativi aspetti tecnici ed economici nelle forme di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo; le relative procedure dovranno essere contenute in tempi compatibili con il rispetto dei termini e delle prescrizioni imposti dalla Normativa applicabile. Il rimborso non sarà dovuto in relazione agli investimenti effettuati per la realizzazione delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che saranno incluse nel Capitolato Decontaminazioni.

25.9. Le Concedenti si impegnano a formulare, nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché il medesimo Ministero richieda all'Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2016, n. 1, introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 in ordine alla estensione temporale delle esenzioni ivi previste.

25.10. Il risultato della gestione dell'attività dei Rami d'Azienda sino alla Data di Esecuzione resterà di spettanza o a carico unicamente delle Concedenti.

SEZIONE IX.

ACQUISTO O RETROCESSIONE DEI RAMI D'AZIENDA

ARTICOLO 26

OBBLIGO DI ACQUISTO DEI RAMI D'AZIENDA

- 26.1. **Obbligo di acquisto e vendita.** L'Affittuario si impegna ad acquistare i Rami d'Azienda delle Società Concedenti che si impegnano – ciascuna per quanto di propria spettanza e ragione – a cederli e trasferirli, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni prima della Data di Scadenza:
- (a) la revoca o comunque la definitiva perdita di efficacia dei Sequestri rispetto ai beni ed alle attività di cui ai Rami d'Azienda;
 - (b) il verificarsi, con riferimento all'Istanza di Patteggiamento, di una delle seguenti circostanze tra loro alternative:
 - (i) il mancato intervenuto accoglimento (ovvero l'espresso rigetto), per qualsiasi ragione, dell'Istanza di Patteggiamento, entro la data in cui – a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti ovvero all'esito della procedura di arbitraggio di cui al precedente articolo 24.6. – risulti avverata la condizione di cui alla precedente lettera (a); ovvero
 - (ii) l'accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento ed il rilascio, anteriormente o successivamente alla Data di Esecuzione, dell'autorizzazione all'esecuzione dell'Operazione da parte della competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 231/2001.
- 26.2. L'avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 26.1. dovrà essere comunicato senza indugio dalla Parte che per prima ne abbia conoscenza alle altre Parti. Resta in ogni caso inteso tra le Parti che la condizione di cui al precedente articolo 26.1., lettera (a) si intende apposta nell'esclusivo interesse dell'Affittuario che, pertanto, avrà facoltà di rinunciarvi in tutto o in parte dandone comunicazione per iscritto alle Concedenti entro la Data di Scadenza o la diversa data di cessazione del rapporto di affitto. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 26.1., si applicherà l'articolo 24.6. del presente Contratto.
- 26.3. Il compimento di attività volte ad impedire o ritardare il verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 26.1. costituirà inadempimento grave dell'Affittuario alle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e – salvo che l'Affittuario non vi abbia posto rimedio entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta da parte delle Concedenti – darà diritto alle Società Concedenti di escutere il Performance Bond di cui al successivo articolo 28, fatto salvo il diritto delle Concedenti al risarcimento del maggior danno.

26.4. La Società Affittuaria dovrà esercitare l'Obbligo di Acquisto alla successiva tra (i) il secondo anniversario della Data di Esecuzione (fermo restando che l'Affittuario potrà decidere di anticipare la Data di Esercizio mediante comunicazione scritta alle Concedenti una volta che le dette condizioni si siano avverate o siano state oggetto di rinuncia da parte dell'Affittuario) e (ii) l'ultimo Giorno Lavorativo del mese in cui, a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti, risulti che le condizioni di cui al precedente articolo 26.1. si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell'Affittuario (la "**Data di Esercizio**"). La cessione dei Rami d'Azienda verrà eseguita mediante sottoscrizione di uno o più appositi atti e contratti di cessione da stipularsi nelle forme di legge (comprensivi della documentazione richiesta dalla Normativa applicabile), alla Data di Esercizio di cui al precedente periodo. Al riguardo, resta sin d'ora inteso tra le Parti che:

- (i) la cessione dei Rami d'Azienda avrà efficacia purgativa e, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui la stessa sarà divenuta efficace tra le Parti, le Società Concedenti chiederanno al Ministero dello Sviluppo Economico l'adozione del decreto di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 270/1999 ai fini della cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi sui beni facenti parte dei Rami d'Azienda ceduti;
- (ii) i Rami d'Azienda saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui i medesimi si trovano alla data di sottoscrizione del contratto di cessione, così come visti e piaciuti, con espressa esclusione di qualsivoglia garanzia da parte delle Società Concedenti, trovando applicazione quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto;
- (iii) con il perfezionamento della cessione dei Rami d'Azienda, acquisterà efficacia l'atto sottoscritto dalle Parti ai sensi del precedente articolo 2.5. del presente Contratto.

26.5. **Prezzo di Acquisto.** In caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi delle precedenti disposizioni del presente articolo 26, l'Affittuario corrisponderà alla Concedenti un importo pari al Prezzo di Aggiudicazione rettificato, in aumento o in diminuzione, secondo quanto in appresso indicato (il "**Prezzo di Acquisto**"). Qualora la differenza tra:

- (a) l'importo risultante dalla somma algebrica di:
 - (i) il valore complessivo del Magazzino delle Società Concedenti alla data della Perizia del Magazzino, quale risultante dalla medesima Perizia del Magazzino;
 - (ii) il valore totale della voce *Crediti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali di Riferimento di tutti i Rami d'Azienda accluse al presente Contratto *sub* Allegato 22;

- (iii) il valore totale della voce *Debiti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali di Riferimento di tutti i Rami d'Azienda accluse al presente Contratto *sub* Allegato 22;

c

- (b) l'importo risultante dalla somma algebrica di:
 - (i) il valore complessivo del Magazzino delle Società Concedenti alla Data di Esecuzione, quale risultante dall'impiego dei criteri valutativi applicati nella Perizia del Magazzino;
 - (ii) il valore totale della voce *Crediti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione di tutti i Rami d'Azienda divenute definitive e vincolanti tra le Parti ai sensi del precedente articolo 23.4 o 23.5 del presente Contratto;
 - (iii) il valore totale della voce *Debiti* risultante dalle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione di tutti i Rami d'Azienda divenute definitive e vincolanti tra le Parti ai sensi del precedente articolo 23.4 o 23.5 del presente Contratto;

risultasse di ammontare diverso rispetto allo 0 (zero), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) nel caso in cui l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (a) ecceda l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (b), il Prezzo di Aggiudicazione sarà ridotto – euro per euro – di un ammontare pari a detta eccedenza;
- (ii) nel caso in cui l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (b) ecceda l'importo risultante dalla somma algebrica dei valori di cui alla precedente lettera (a), il Prezzo di Aggiudicazione sarà aumentato – euro per euro – di un ammontare pari a detta eccedenza.

L'ammontare del Prezzo di Acquisto, quale risultante dall'applicazione della formula che precede, sarà comunicato dalle Società Concedenti all'Affittuario nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui le Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione di tutti i Rami d'Azienda siano divenute definitive e vincolanti tra le Parti ai sensi del precedente articolo 23.4. o 23.5. del presente Contratto. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'applicazione e/o alle risultanze del calcolo di cui sopra, ciascuna Parte potrà rimettere le questioni controverse al revisore di cui al precedente articolo 23.5. Alla relativa procedura di arbitraggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 23.5. e 23.6.

26.6. Il Prezzo di Acquisto, come sopra determinato nel suo importo complessivo, sarà corrisposto dall'Affittuario alle Società Concedenti come segue:

- (i) quale corrispettivo per l'acquisto dei Rami d'Azienda;
- (ii) quale corrispettivo per l'acquisto del Magazzino ai sensi del Contratto Cessione Magazzino.

Qualora Socova non trasmetta la Lettera di Accettazione nel termine di cui al precedente articolo 2.2(I) del presente Contratto, il Prezzo di Acquisto sarà decurtato di un importo pari a € 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila/00).

26.7. **Ripartizione e modalità di pagamento del Prezzo di Acquisto.** La ripartizione in capo a ciascuna Società Concedente del Prezzo di Acquisto, come sopra determinato nel suo importo complessivo, sarà effettuata sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse entro la Data di Esecuzione, dal presidente del Tribunale di Milano. L'esperto indipendente dovrà effettuare la ripartizione del Prezzo di Acquisto secondo criteri di proporzionalità in base ai valori di mercato dei Rami d'Azienda oggetto di cessione, avendo riguardo alla Normativa applicabile, alla relazione predisposta da Leonardo & Co. S.p.A. in qualità di esperto indipendente nominato ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003 ed alle risultanze della Perizia del Magazzino, indicando altresì l'allocazione della quota parte di Prezzo d'Acquisto attribuita a ciascuna Concedente alle componenti del relativo Ramo d'Azienda. L'esperto indipendente dovrà consegnare la perizia giurata alle Parti entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'incarico e, comunque, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della Data di Esercizio. Le risultanze della perizia saranno vincolanti per le Parti. Tutti i costi e le spese per la predisposizione della perizia sono a carico dell'Affittuario.

26.8. Il Prezzo di Acquisto, come sopra determinato e ripartito tra le Concedenti dovrà essere corrisposto dall'Affittuario alle Concedenti per cassa, dedotto l'ammontare dei Canoni di affitto corrisposti dall'Affittuario alle Concedenti sino alla data del pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e con valuta alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diverrà efficace tra le Parti.

26.9. **Prezzo di Acquisto dei Beni Esclusi.** In caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi delle precedenti disposizioni del presente articolo 26, l'Affittuario dovrà altresì corrispondere il Prezzo di Acquisto dei Beni Esclusi rispetto ai quali il medesimo Affittuario abbia esercitato l'Opzione di Acquisto. Il relativo ammontare, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 6.5., sarà ripartito tra le Concedenti nei cui confronti l'Affittuario abbia esercitato l'Opzione di Acquisto in base alle risultanze della Perizia Beni Esclusi, senza che l'Affittuario possa sollevare

alcun rilievo o contestazione in proposito e con manleva per quest'ultimo da ogni responsabilità al riguardo da parte delle Società Concedenti.

26.10. Il Prezzo di Acquisto dei Beni Esclusi, come sopra determinato e ripartito tra le Concedenti, dovrà essere corrisposto dall'Affittuario per cassa, e il relativo pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e con valuta alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diverrà efficace tra le Parti.

26.11 **Cessione della Partecipazione Itabasco e del Contratto Itabasco.** Ilva si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 cod. civ., a far sì che, in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, la titolarità della Partecipazione Itabasco sia trasferita in capo alla Società Affittuaria con effetto dalla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti. A tale fine, Ilva procurerà, in quanto necessario, il consenso di Ilva Commerciale alla cessione. Resta sin d'ora inteso tra le Parti che il corrispettivo dovuto dalla Società Affittuaria per l'acquisto della Partecipazione Itabasco sarà fissato in misura pari al valore economico della medesima Partecipazione Itabasco all'ultimo giorno del più recente trimestre di calendario antecedente la Data di Esercizio, determinato con perizia di valutazione predisposta con l'applicazione degli ordinari criteri in uso per valutazioni analoghe da Reconta Ernst & Young S.p.A. ovvero una sua affiliata brasiliana], o da altro esperto individuato d'intesa tra le Parti, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse nel termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale agirà in qualità di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ. La perizia di valutazione dovrà in ogni caso essere resa disponibile alle Parti entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esercizio. L'Affittuario coopererà in buona fede con Ilva e con Ilva Commerciale allo scopo di addivenire al trasferimento della Partecipazione Itabasco, in particolare prestando il proprio consenso in relazione al compimento degli atti necessari al perfezionamento della cessione. Resta fermo il diritto del medesimo Affittuario di rinunciare all'acquisto della Partecipazione Itabasco dandone comunicazione scritta alle Concedenti entro la Data di Esercizio. Con riferimento alla cessione della Partecipazione Itabasco Ilva e Ilva Commerciale non presteranno garanzie e non renderanno alcuna dichiarazione diversa e ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente articolo 9.

26.12. Ilva e la Società Affittuaria si impegnano – in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, e salvo rinuncia all'acquisto della Partecipazione Itabasco da parte dell'Affittuario – a fare quanto legalmente in proprio potere allo scopo di addivenire al risultato del trasferimento del Contratto Itabasco in capo alla Società Affittuaria con decorrenza dalla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti. A tale scopo, ed in quanto necessario ai sensi della Normativa applicabile, Ilva e la Società Affittuaria chiederanno congiuntamente alle controparti contrattuali il consenso al trasferimento del Contratto Itabasco, negoziando in buona fede e

fornendo le informazioni ed assumendo gli impegni che tali controparti abbiano diritto di richiedere ai sensi della Normativa applicabile o dello stesso Contratto Itabasco. Qualora tale consenso non venga ottenuto al più tardi entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti, Ilva e l'Affittuario rinunceranno al trasferimento del Contratto Itabasco senza che alcuna di tali Parti possa avanzare qualsivoglia pretesa o rivendicazione nei confronti dell'altra in relazione al mancato trasferimento del suddetto contratto.

ARTICOLO 27

RETROCESSIONE DEI RAMI D'AZIENDA

27.1. Nel caso in cui, entro la Data di Scadenza, una o entrambe le condizioni previste al precedente articolo 26.1. per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto non si siano avverate (e non abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell'Affittuario, ove consentito), o comunque a seguito della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, l'Affittuario dovrà provvedere a:

- (i) riconsegnare i Rami d'Azienda alle rispettive Società Concedenti, in buono stato di funzionamento, conformemente a tutti gli obblighi di manutenzione assunti dal medesimo Affittuario, e liberi da impegni economici o finanziari di qualsivoglia natura o da vincoli – diversi dai Sequestri e dai vincoli derivanti da norme di legge – che limitino per qualsivoglia ragione il pieno godimento e la libera disponibilità dei medesimi Rami d'Azienda;
- (ii) restituire alle Società Concedenti le Risorse Finanziarie Ambientali che siano state erogate all'Affittuario ai sensi del precedente articoli 20.3., e dal medesimo Affittuario non investite entro la data di retrocessione dei Rami d'Azienda;
- (iii) consentire il trasferimento dei Dipendenti in capo alle Società Concedenti, ponendo tempestivamente in essere, anche su richiesta delle Concedenti, ogni adempimento che si renda a tale fine necessario o anche solo opportuno;
- (iv) trasferire alle Società Concedenti la proprietà dei Beni Nuovi apportati ai Rami d'Azienda in pendenza del rapporto di affitto, mediante sottoscrizione del Contratto Cessione Beni Nuovi ai termini ed alle condizioni riportati nel modello indicato nel presente Contratto *sub Allegato 13 (Contratto Cessione Beni Nuovi)*;
- (v) cedere la proprietà del Magazzino di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda alla rispettiva Società Concedente mediante sottoscrizione del Contratto Retrocessione Magazzino, ai termini ed alle condizioni riportati nel modello

indicato nel presente Contratto *sub Allegato 16* (*Contratto Retrocessione Magazzino*);

- (vi) cedere la proprietà dei Beni Esclusi di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda alla rispettiva Società Concedente mediante sottoscrizione del Contratto Retrocessione Beni Esclusi, ai termini ed alle condizioni riportati nel modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 41* (*Contratto Retrocessione Beni Esclusi*).

27.2. Contestualmente alla riconsegna dei Rami d'Azienda, le Parti provvederanno a regolare finanziariamente le rispettive partite di debito e credito derivanti da:

- (i) l'obbligo dell'Affittuario di provvedere al pagamento: (a) del prezzo di vendita del Magazzino ai sensi del Contratto Cessione Magazzino; e (b) del Prezzo di Acquisto dei Beni Esclusi rispetto ai quali l'Affittuario abbia esercitato la relativa Opzione di Acquisto;
- (ii) l'obbligo delle Società Concedenti di provvedere al pagamento del Conguaglio di cui al precedente articolo 18.1. del presente Contratto (il quale, come specificato al precedente articolo 18.2., sarà corrisposto a titolo di: (a) corrispettivo per la cessione del Magazzino ai sensi del Contratto Retrocessione Magazzino; (b) corrispettivo per la cessione dei Beni Esclusi ai sensi del Contratto Retrocessione Beni Esclusi; (c) corrispettivo per la cessione dei Beni Nuovi ai sensi del Contratto Cessione Beni Nuovi; (d) conguaglio di fine affittanza).

27.3. Tali partite saranno regolate mediante compensazione e l'eventuale eccedenza sarà corrisposta per cassa alla Parte che ne abbia diritto contestualmente alla riconsegna dei Rami d'Azienda. Qualora una o più Società Concedenti non provvedano al pagamento di detta eccedenza, l'Affittuario potrà mantenere la proprietà del Magazzino e dei Beni Esclusi di pertinenza del Ramo d'Azienda facente capo alla Società Concedente inadempiente nei limiti di un valore massimo pari all'importo dovuto e non corrisposto dalla medesima Concedente. Ai fini di cui al presente articolo, il valore del Magazzino e dei Beni Esclusi sarà determinato facendo applicazione dei criteri utilizzati, rispettivamente, nella Perizia del Magazzino e nella Perizia Beni Esclusi. Il diritto di ritenere la proprietà del Magazzino e dei Beni Esclusi sarà esercitato dall'Affittuario secondo il seguente ordine:

- (i) in primo luogo, sulle materie prime facenti parte del Magazzino;
- (ii) in secondo luogo, sugli ulteriori beni facenti parte del Magazzino, con preferenza per quelli di più facile commercializzazione;
- (iii) in terzo luogo, sui Beni Esclusi.

27.4. Resta inteso tra le Parti che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 104-bis, comma 6, L.F., la retrocessione dei Rami d'Azienda in capo alla Concedenti non

comporterà la responsabilità per queste ultime per i debiti maturati nel periodo intercorrente tra Data di Esecuzione e quella in cui le Parti attueranno la retrocessione dei Rami d'Azienda, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 cod. civ. La Società Affittuaria si impegna a manlevare e tenere indenni le Concedenti rispetto a qualsivoglia pretesa o rivendicazione avanzata nei loro confronti da soggetti terzi relativamente a debiti, oneri o qualsiasi altra passività sorta nel periodo intercorrente tra Data di Esecuzione e quella in cui le Parti attueranno la retrocessione dei Rami d'Azienda. Il risultato della gestione dell'attività dei Rami d'Azienda nel suddetto periodo resterà di spettanza o a carico unicamente della Società Affittuaria, con espressa rinuncia della stessa a qualsivoglia diritto o rivendicazione nei confronti delle Concedenti al riguardo.

SEZIONE X. ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 28

GARANZIE

- 28.1. Contestualmente alla stipula del presente Contratto, l'Affittuario consegna alle Concedenti un contratto autonomo di garanzia bancaria a prima richiesta rilasciato/i da primari/o istituto/i bancari/o legalmente autorizzato/i ad operare in Italia e di gradimento delle Concedenti, per un valore pari a Euro 90.000.000,00 (novanta milioni/00), a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Affittuario di tutte le obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di pagamento del Canone di affitto e del Prezzo di Acquisto in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto e l'obbligo di pagamento delle penali dovute ai sensi dell'Articolo 29 che segue in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenere i Livelli Occupazionali, con salvezza del diritto delle Concedenti al risarcimento del maggior danno (il/i "**Performance Bond**"). Il Performance Bond rimarrà valido ed efficace sino al 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo alla prima tra: (i) la data di cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto; ovvero (ii) la scadenza della Durata del Piano Industriale.
- 28.2. Qualora nel corso dell'esecuzione del presente Contratto le Concedenti procedano all'escussione, totale o parziale, del Performance Bond di cui al precedente articolo 28.1., la Società Affittuaria sarà tenuta – entro il termine massimo di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui le Concedenti abbiano ricevuto il pagamento richiesto dalla banca garante – a consegnare alle Concedenti uno o più ulteriori contratti autonomi di garanzia bancaria, di forma e contenuto di gradimento delle Concedenti e di importo complessivo pari a quello del Performance Bond, ovvero, in caso di escussione parziale del Performance Bond, a ricostituire la relativa garanzia.

28.3. Le Concedenti si impegnano a non richiedere alcuna escussione del Performance Bond prima:

- (i) della consegna all'Affittuario di una richiesta di indennizzo scritta (la **"Richiesta di Indennizzo"**) che indichi (i) le specifiche clausole del presente Contratto che sono state violate dall'Affittuario, (ii) la quantificazione del danno sofferto, (iii) il nesso di causalità e (iv) un termine per il pagamento dell'indennizzo richiesto ovvero per rimediare all'inadempimento; e
- (ii) della scadenza del termine concesso all'Affittuario nella Richiesta di Indennizzo senza che il pagamento sia stato effettuato o l'inadempimento sia stato rimediato dall'Affittuario.

28.4 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, è restituito alla Società Affittuaria l'originale del Bid Bond che deve conseguentemente intendersi definitivamente decaduto e privo di qualsivoglia ulteriore effetto.

ARTICOLO 29

PENALI

29.1. Qualora la Società Affittuaria non adempia entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una richiesta scritta da parte delle Concedenti, l'Affittuario sarà tenuto al pagamento degli importi di seguito indicati a titolo di penale, con salvezza del diritto delle Società Concedenti al risarcimento del maggior danno e di ogni ulteriore loro diritto previsto ai sensi del presente Contratto o della Normativa applicabile:

- (i) la violazione dell'obbligo di mantenimento dei Livelli Occupazionali e di adempimento agli impegni eventualmente assunti nell'ambito della Procedura Sindacale e ai sensi dell'Accordo Sindacale di cui al precedente articolo 7 del presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale in misura pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ciascun Dipendente nei cui confronti si sia verificato l'inadempimento;
- (ii) la violazione dell'obbligo di esecuzione del Programma delle manutenzioni di cui al precedente articolo 15 del presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale nella misura indicata al precedente articolo 15.4. del presente Contratto;
- (iii) la violazione degli obblighi informativi e di rendicontazione di cui ai precedenti articoli 20.7, 22 e 23 del presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale in misura pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola violazione e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

ARTICOLO 30
CASI DI RISOLUZIONE E RECESSO

30.1. **Casi di risoluzione.** Le Società Concedenti avranno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) l'assoggettamento dell'Affittuario a procedura concorsuale o liquidatoria (o ad altra procedura che ne denoti lo stato di crisi), ovvero la promozione di una o più istanze volte ad ottenerne l'ammissione della Società Affittuaria ad una di dette procedure;
- (ii) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di gestione dei Rami d'Azienda in conformità al Piano Industriale di cui al precedente articolo 13 del presente Contratto;
- (iii) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di esecuzione del Capitolato degli interventi tecnici di cui al precedente articolo 14 del presente Contratto;
- (iv) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di esecuzione del Programma delle manutenzioni di cui al precedente articolo 15 del presente Contratto;
- (v) la violazione da parte dell'Affittuario dell'obbligo di esecuzione del Piano Ambientale di cui al precedente articolo 19 del presente Contratto;
- (vi) il mancato esatto e puntuale pagamento da parte dell'Affittuario di una o più rate del Canone di affitto ai sensi del precedente articolo 12 del presente Contratto;
- (vii) il mancato adempimento all'obbligo di ricostituzione della garanzia di cui al precedente articolo 28.2 del presente Contratto.

30.2. **Recesso delle Società Concedenti.** Le Concedenti avranno diritto di recedere anticipatamente dal Contratto di Affitto, dandone adeguato preavviso all'Affittuario (comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario) nel caso in cui si verifichi un cambio nel controllo dell'Affittuario ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. Resta inteso che, ai fini di cui al presente articolo, non costituisce un cambio nel controllo l'acquisto, avvenuto a qualsiasi titolo, da parte di uno o più soggetti diversi dai Soci dell'Affittuario, di una partecipazione nell'Affittuario, tale che i Soci dell'Affittuario continuino a detenere, congiuntamente, una quota superiore al 50% dei diritti di voto nell'assemblea dell'Affittuario.

ARTICOLO 31

COMUNICATI

31.1. Ferma restando l'esigenza di procedere ai comunicati e alle informative previste dalla Normativa applicabile e fatto salvo quanto previsto all'art. 31.2, la Società Affittuaria e le Concedenti si impegnano:

- (i) a mantenere riservati e confidenziali i termini e le condizioni di cui al presente Contratto ed ai Contratti Collegati;
- (ii) a non rilasciare alcun comunicato o dichiarazione in merito alla avvenuta sottoscrizione e/o esecuzione del presente Contratto e dei Contratti Collegati, se non nei tempi, con le modalità e nelle forme preventivamente concordate per iscritto tra le Parti;
- (iii) a non rilasciare né a far rilasciare alcuna informazione e/o dichiarazione a terzi, ed in particolare agli organi di stampa e/o d'informazione collettiva, afferente alla gestione delle Società Concedenti o dei Rami d'Azienda sino alla Data di Esecuzione.

31.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che gli impegni di cui all'art. 31.1 non si applicano con riferimento all'interpello di cui all'art. 24.1(c) e, pertanto, l'Affittuario potrà allegare, e/o descrivere il contenuto de, il presente Contratto nel ricorso che presenterà presso la competente autorità fiscale e nelle successive comunicazioni e documenti che scambierà o depositerà nel contesto del relativo procedimento.

ARTICOLO 32

SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

32.1. Ogni costo, spesa ed onere, anche di carattere tributario, inerente o comunque derivante dal presente Contratto è ad esclusivo carico dell'Affittuario.

32.2. Il compimento di qualsiasi ulteriore atto e/o formalità inerente o comunque connesso al presente Contratto, anche da compiersi presso pubblici registri, avverrà integralmente a cura e spese dell'Affittuario, salvo ove diversamente previsto nell'ambito del presente Contratto.

32.3. Ciascuna Parte manterrà a proprio esclusivo carico i costi, le spese e gli onorari dei rispettivi consulenti e professionisti incaricati in relazione alla negoziazione, redazione ed esecuzione del Contratto e dei Contratti Collegati, nonché di quant'altro relativo all'Operazione.

ARTICOLO 33
ASSENZA DI SOLIDARIETÀ

- 33.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna Società Concedente assume gli obblighi previsti dal presente Contratto in via non solidale e, pertanto, l'Affittuario potrà pretendere da ciascuna Concedente solo l'adempimento degli obblighi di competenza di tale Concedente.

ARTICOLO 34
LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILE

- 34.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità con la medesima.
- 34.2. Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa al presente Contratto è sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Quanto precede ferma restando la competenza degli arbitri, degli arbitratori e/o dei revisori in relazione alle procedure di arbitrato e arbitraggio previste nell'ambito del presente Contratto.

ARTICOLO 35
DISPOSIZIONI VARIE

- 35.1. **Comunicazioni.** Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 35.2., qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita, a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata ai recapiti indicati nel prospetto accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 37** (*Comunicazioni*), ovvero presso i diversi recapiti che ciascuna delle Parti potrà comunicare successivamente alla Data di Sottoscrizione in conformità alle precedenti disposizioni.
- 35.2. **Rappresentante unico delle Concedenti.** Senza pregiudizio per il disposto di cui al precedente articolo 33, con la sottoscrizione del presente Contratto, le Società Concedenti costituiscono i Commissari Straordinari quali loro unici rappresentanti ai fini dell'esercizio dei diritti alle stesse spettanti ai sensi del Contratto e dei Contratti Collegati, nonché per ricevere ogni e qualsivoglia comunicazione o notifica agli stessi connessa.
- 35.3. **Commissari Straordinari.** Il presente Contratto è sottoscritto dai Commissari Straordinari nella loro qualità di rappresentanti legali delle Società Concedenti, nonché nella loro qualità di organo della procedura di Amministrazione Straordinaria

e di soggetti titolari dei poteri di gestione e amministrazione del Patrimonio Destinato (in quanto esistente).

- 35.4. **Cessione e subaffitto.** Nessuna delle Parti può cedere il presente Contratto o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti. L’Affittuario non potrà concedere in subaffitto, in tutto o in parte, i Rami d’Azienda, se non con il preventivo consenso scritto delle Concedenti.
- 35.5. **Diritti di terzi.** Il presente Contratto – ivi incluso, senza intento limitativo, quanto previsto agli articoli 7 e 29 – non costituisce diritti a favore di terzi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1411 cod. civ., né i diritti o gli obblighi da esso derivanti possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto delle Parti.
- 35.6. **Modifiche.** Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
- 35.7. **Inapplicabilità degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto non fa riferimento a condizioni generali di contratto, non è stato concluso mediante moduli o formulari ed è stato dalle stesse negoziato. Pertanto, in relazione ad esso non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.
- 35.8. **Tolleranza.** L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dalle altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni qui previste.
- 35.9. **Conformità alla Normativa.** Qualora, anche per effetto di modifiche intervenute alla Normativa di riferimento, una o più delle previsioni contenute nel presente Contratto o nei Contratti Collegati risulti in contrasto con norme imperative di legge ad essi applicabili, le Parti rinegozieranno in buona fede i contenuti di tali clausole, nei limiti di quanto necessario al fine di renderne il contenuto conforme alla legge e tale da poter essere legittimamente eseguito dalle Parti.
- 35.10. **Nullità parziale.** L’eventuale nullità, annullabilità o invalidità di una o più delle disposizioni contenute nel presente Contratto non determinerà la nullità, annullabilità o invalidità delle restanti disposizioni quivi contenute.

F.to Corrado Carrubba

F.to Piero Gnudi

F.to Ondra Otradovec

F.to Daniele Santoro

N. 13.941 di rep.

N. 7.363 di racc.

Certifico io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

- **Corrado Carrubba**, nato a Roma il 1° luglio 1961,

- **Piero Gnudi**, nato a Bologna il 17 maggio 1938 (anche quale procuratore del terzo Commissario Straordinario signor **Enrico Laghi**, nato a Roma il 23 febbraio 1969 in forza di procura in data 27 giugno 2017 n. 7531 di rep. notaio in Roma *Valerio Vanghetti*, allegata al presente atto sotto "A"), tutti domiciliati in Milano, Viale Certosa n. 239, Commissari Straordinari e come tali in rappresentanza legale in via tra loro congiunta delle società:

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 549.390.270,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11435690158, numero R.E.A.: MI-1464654, muniti degli occorrenti poteri in forza di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 30 del 6 febbraio 2015;

ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 4.020.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00413580721, partita I.V.A. 12772960154, numero R.E.A.: MI-1513574, muniti degli occorrenti poteri in forza di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015;

TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria

con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 165.310.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07534100966, numero R.E.A.: MI-1965419, muniti degli occorrenti poteri in forza di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015;

ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 3.640.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03358460107, partita I.V.A. 12075660154, numero R.E.A. MI-1523427, muniti degli occorrenti poteri in forza di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015;

TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria

con sede legale in Z.I. Chemin Des Tilles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189,

muniti degli occorrenti poteri in forza di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 marzo 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 76 del 1 aprile 2015;

SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria

con sede legale in 100, Route D'Eyguieres, 1360 Senas (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890,

muniti degli occorrenti poteri in forza di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 marzo 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 76 del 1 aprile 2015;

- **Ondra Otradovec** nato a Praga (Repubblica Ceca) il 5 ottobre 1968, Procuratore,

- **Daniele Santoro** nato a Firenze il 4 maggio 1976, Amministratore,

entrambi domiciliati per l'incarico in Milano, Viale Brenta n. 27/29, in rappresentanza in via tra loro congiunta della società:

AM InvestCo Italy S.r.l.

con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale € 10.000, codice fiscale 09520030967, partita I.V.A. 09520030967, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09520030967,

rispettivamente muniti degli occorrenti poteri in forza di procura in data 14 giugno 2017 n. 19909/7671 di rep. notaio in Milano *Matteo Farassino*, e di delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2017, in copia autentica e in estratto autentico allegati al presente atto in unico fascicolo sotto "1",

della identità personale dei quali io notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine gli altri quarantaquattro mezzi fogli dello stesso, pure da me notaio firmati, alle ore 13,30, in mia presenza e vista.

Omessa la lettura per espressa dispensa.

Milano, via Agnello n. 18

28 (ventotto) giugno 2017 (duemiladiciassette)

F.to Carlo Marchetti notaio